SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2000.

Proclamazione del candidato eletto a componente del Comitato dei Garanti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, istituita con decreto ministeriale (funzione pubblica) 6 febbraio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;

Visto l'esito della procedura elettorale indetta con decreto ministeriale (funzione pubblica) 8 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000, così come risulta dal verbale delle operazioni compiute dalla commissione elettorale centrale in data 27 luglio 2000 (prot. n. 112/PCM/DFP/CEC);

Considerato che il candidato Leo Maurizio ha conseguito il maggior numero di voti a livello nazionale;

Proclama eletto

quale componente del Comitato dei Garanti di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, il dirigente di prima fascia dott. Leo Maurizio.

Roma, 28 luglio 2000

Il presidente: MASSI

00A10942

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 luglio 2000.

Disposizioni urgenti per la Giornata mondiale della gioventù nei giorni 14-20 agosto 2000. (Ordinanza n. 3074).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
E PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1992, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale di protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile in data 23 giugno 1999 concernente immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi nel settore dei rifiuti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, con il quale il sindaco di Roma è stato nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;

Considerato che il commissario straordinario del Governo per il grande Giubileo dell'anno 2000 ed il comitato centrale della Santa Sede per lo stesso evento hanno individuato l'area di Tor Vergata quale luogo idoneo per lo svolgimento dei grandi eventi che ricorrono nell'anno del Giubileo;

Considerato che, come previsto nel protocollo d'intesa del 30 giugno 1998 tra il Governo italiano e la Santa Sede, la pianificazione e la realizzazione delle misure organizzative, strutturali ed infrastrutturali, all'interno ed all'esterno del comprensorio di Tor Vergata coinvolgono le competenze dirette di molteplici istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra i quali il Dipartimento della protezione civile;

Vista la direttiva n. 7 emanata in data 4 aprile 2000 dal commissario straordinario del Governo per il grande Giubileo dell'anno 2000, che prevede un coinvolgimento diretto del Dipartimento della protezione civile nella gestione degli eventi giubilari;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti atti a favorire la partecipazione alla XV Giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Roma dal 14 al 20 agosto 2000;

Vista la nota del prefetto di Roma in data 2 marzo 2000, concernente l'utilizzo di edifici scolastici pubblici da destinare all'accoglienza dei giovani;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'utilizzazione di edifici scolastici pubblici da parte dei partecipanti alla XV Giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Roma, dal 14 al 20 agosto 2000, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare la funzionalità degli edifici medesimi anche in deroga alle normative vigenti.

2. Dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni, di cui alla nota del prefetto di Roma citata in premessa per la prevenzione del rischio d'incendio:

collocamento degli arredi in aree contrapposte alle vie di esodo: evitando la contemporanea presenza di elementi che possono costituire innesco (corpi illuminati ad incandescenza, apparecchiature elettriche sotto costante tensione, ecc.);

vie di esodo: di larghezza non inferiore a 1,20 metri e non intralciate da materiale che ne possa ridurre la percorribilità;

ricettività: un ospite ogni 3 mq;

luci di emergenza: non inferiori a 3 lux in ogni locale e lungo le vie di esodo (in mancanza si provvederà a dotare gli ospiti di una torcia a pile);

estintori: di capacità non inferiore a 13 A 89 BC, uno ogni 150 mq (e comunque almeno 2 per piano), opportunamente segnalati;

segnaletica di sicurezza;

sistema di allarme acustico: attivabile da un posto costantemente presidiato deve essere udibile in ogni locale della struttura;

controllo efficienza idranti: (ove presenti);

conformità degli impianti elettrici alla legge 1° marzo 1986, n. 186, evitando il collegamento di più spine ad una stessa presa e l'uso di prolunghe arrotolate;

percorso di esodo, a partire dalla porta di ogni locale non superiore a: 60 mt per raggiungere una uscita sul luogo sicuro o su scala di sicurezza;

30 mt per raggiungere una scala protetta;

lunghezza dei corridoi ciechi non superiore a 20 mt.

Per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari:

aspetti igienistici generali di abitabilità e sicurezza: tenuto conto della idoneità di locali ad ospitare in media 25 alunni per classe, è possibile che ogni aula ospiti 15 pernottanti;

WC e lavabi: dovrà essere assicurata la disponibilità di un WC e di un lavabo ogni 8-10 pernottanti (con esclusione dei disabili);

docce: laddove gli impianti scolastici non siano forniti di docce, sia possibile assicurare ad ogni singolo partecipante di utilizzare le docce di strutture esterne dotate di tali servizi (bagni pubblici, impianti sportivi, palestre, altre dimore) attraverso apposite convenzioni che verranno stipulate a cura dell'ente organizzatore.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle opere provvisorie e l'acquisizione di beni e servizi strettamente afferenti all'attuazione della manifestazione, le amministrazioni interessate possono ricorrere, ove necessario, alla trattativa privata in materia di lavori pubblici e fornitura di beni e di servizi. È, altresì, autorizzata la possibilità di avvalersi, ove necessario, delle deroghe contenute nell'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2992 in data 23 giugno 1999, nonché in quelle in materia urbanistica e beni culturali ed ambientali nei limiti strettamente necessari e con obbligo di ripristino dei luoghi.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza possono essere applicate anche alle zone della regione Lazio che ospitano i partecipanti alla giornata mondiale della gioventù.

2. Per le esigenze connesse alla ricezione dei partecipanti alla manifestazione è autorizzato l'utilizzo di tendopoli della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno.

Art. 4.

1. Alla liquidazione o al pagamento delle spese derivanti dall'eventuale utilizzo dei volontari di protezione civile, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, provvede, direttamente il commissario straordinario del Governo nominato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, a valere sugli stanziamenti ad esso assegnati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A10527

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 luglio 2000.

Ulteriore cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, per l'annualità 2000, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,

della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), che modifica ed abroga taluni regolamenti comunitari;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 1750/99, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1257/99;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 2603/99, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1257/99;

Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale è stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal FEOGA, sezione garanzia, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella fase di programmazione 2000-2006;

Vista la decisione 2000/426/CE del 26 giugno 2000, recante modifica della predetta decisione 1999/659/CE;

Considerato che, in tale contesto, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso alla Commissione europea i piani di sviluppo rurale, attualmente in corso di approvazione, per un ammontare di risorse comunitarie pari a 601,4 Meuro per l'anno 2000 (esercizio finanziario comunitario 16 ottobre 1999 - 15 ottobre 2000);

Considerato altresì che l'art. 39.2 del richiamato regolamento CE n. 1750/99 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro superino gli importi notificati, l'eccedenza eventuale viene soddisfatta nei limiti degli stanziamenti che potrebbero rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;

Vista la nota n. 3321, in data 9 giugno 2000, con la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali prevede di attivare per l'anno 2000, in forza del precedente considerato, rispetto alla somma di 601,4 Meuro - risorse comunitarie per complessivi 904,02 Meuro corrispondenti a una quota statale di mille miliardi di lire (516,457 Meuro) a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Considerato che in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE n. 225 del 21 dicembre 1999, la quota nazionale pubblica delle azioni strutturali, inserite nei piani di sviluppo rurale, è prevista a carico delle regioni e province autonome nella misura del trenta per cento e, pertanto, ne consegue un onere a carico delle medesime stimato in 13 miliardi di lire (6,714 Meuro);

Considerato che la delibera CIPE n. 19 del 15 febbraio 2000, ha disposto una prima quota di cofinanziamento statale dei suddetti piani di sviluppo rurale, ammontante a 260 miliardi di lire (134,279 Meuro), per le misure di accompagnamento, a valere sulle risorse del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per cui è necessario attivare un ulteriore cofinanziamento statale di 740 miliardi di lire (382,178 Meuro) sulla medesima legge n. 183/1987;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la predetta Agenzia (AGEA) sarà operante a decorrere dal 16 ottobre 2000 e che, quindi, le somme sono da assegnare all'AIMA in liquidazione;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 14 luglio 2000 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È attribuito un finanziamento di settecentoquaranta miliardi di lire (382,178 Meuro), in favore dell'AIMA in liquidazione, a carico del fondo di rotazione della legge n. 183/1987, per l'esercizio finanziario comunitario 2000, quale ulteriore cofinanziamento statale per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99.

Tale importo è destinato all'attuazione di:

misure di accompagnamento per settecentoundici-miliardi di lire (367,201 Meuro), pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica;

misure strutturali per ventinove miliardi di lire (14,977 Meuro), pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica.

Il riparto di detto finanziamento fra le regioni e province autonome interessate è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La predetta quota a carico del fondo di rotazione, pari a settecentoquaranta miliardi di lire, da utilizzare secondo il principio del bilancio di cassa, come previsto al punto 4 della delibera CIPE n. 225/99, viene integralmente trasferita al competente organismo pagatore (oggi AIMA in liquidazione), che procederà ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

3. L'eventuale eccedenza tra le risorse poste a carico della legge n. 183/1987 complessivamente autorizzate per l'anno 2000 e quelle erogate in connessione con quelle comunitarie rendicontate alla Commissione UE, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio finanziario, costituisce acconto per la successiva annualità.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad effettuare modificazioni alla prevista ripartizione del finanziamento a carico della legge n. 183/1987, fra le misure di accompagnamento e le altre misure strutturali, laddove necessario, a seguito dell'approvazione dei piani di sviluppo rurale da parte della Commissione europea e della relativa attuazione da parte delle regioni e delle province autonome interessate, al fine di assicurare la necessaria flessibilità per favorire il maggior tiraggio possibile delle risorse comunitarie, nei termini stabiliti dalla normativa europea.

5. Entro il 30 novembre 2000 il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate all'AIMA in liquidazione per l'esercizio finanziario comunitario 2000 con il presente decreto, nonché con la richiamata delibera CIPE n. 19 del 15 febbraio 2000.

6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il citato organismo pagatore adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

7. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'AIMA in liquidazione, al sistema informativo del dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 19 luglio 2000

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 167

00A10462

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino belga sig. Preumont Yannick e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo belga «Licence en philologie romane» viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dalla Université libre de Bruxelles;

Considerato che il sig. Preumont Yannick è in possesso de l'Agregation de l'Enseignement Secondaire Superieur e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 23 agosto 1999 dal console d'Italia in Bruxelles che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dalla facoltà di lettere e filosofia della Università degli studi di Messina;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 28 giugno 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Belgio dal sig. Preumont Yannick nato a Bruxelles il 6 febbraio 1972, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A10483

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Considerato che alla data di inizio della propria attività di servizio, in data 2 giugno 2000, presso l'ufficio delle entrate di Latina era in corso di definizione il passaggio delle consegne da parte dei direttori degli uffici soppressi che ha impedito, in coincidenza con l'effettuazione delle operazioni di trasloco, la collocazione fisica degli atti, con conseguente impossibilità di una loro immediata ricerca, anche per le esigenze dei contribuenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Latina dal 2 al 17 giugno corrente anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A10461

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 luglio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Domus Mea» a r.l., con sede in Taurianova, costituita per rogito notaio Domenico Naso in data 1º febbraio 1964, repertorio n. 5585 registro società n. 176, tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Domus Alba» a r.l., con sede in Palmi, costituita per rogito notaio Gaetano Nostro in data 20 aprile 1959, repertorio n. 24227, registro società n. 138, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 14 luglio 2000

Il direttore: LAGANÀ

00E10417

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente, le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 21 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «delle Venezie» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 3 ottobre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenentes disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;

Vista la domanda presentata dalla associazione produttori Trentino vini intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento e della regione Friuli-Venezia Giulia sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «delle Venezie» formulati dal comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000;

Considerato che il comitato ha ritenuto di non doversi accogliere l'istanza della regione Friuli-Venezia Giulia tesa ad ottenere la sostituzione dell'elenco dei vitigni, all'art. 2, comma 7, col generico riferimento ai vitigni raccomandati e/o autorizzati, perchè ciò avrebbe comportato l'introduzione di alcuni vitigni non presenti nel disciplinare attualmente in vigore;

Considerato che il comitato ha ritenuto di doversi introdurre per le esigenze della produzione locale l'inserimento del vitigno «Piculit Neri» fra quelli che possono concorrere alla produzione del vino a indicazione geografica tipica «delle Venezie» per la provincia di Pordenone;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie»;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successivamente modificato con i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 3 ottobre 1997, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica «delle Venezie», il cui disciplinare di produzione è dal presente decreto sostituito, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografca tipica predetti e la tenuta-degli elenchi delle vigne.

I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2000, i vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso le camere di commercio competenti per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «delle Venezie», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per tutto guanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «DELLE VENEZIE»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati ed autorizzati nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Veneto:

l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico, (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano) Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composto nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive provincie di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Provincia di Udine:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller, Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Garnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde.

Provincia di Pordenone:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renana, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Piculit Neri, Raboso Piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano.

Provincia di Gorizia:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino.

Provincia di Trieste:

Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» comprende.

Per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.

Per la regione Veneto:

l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia:

l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a:

per la provincia autonoma di Trento: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con specificazione di vitigno;

per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed anche con la specificazione di vitigno, ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling (renano), Sauvignon e Traminer aromatico per i quali la resa di uva ad ettaro non deve essere superiore a tonnellate 19.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «delle Venezie» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente diciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano, i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

00A10313

DECRETO 20 luglio 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Castel del Monte» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa denominazione di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 4 maggio 1998 dal consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Castel del Monte», con sede in Corato (Bari), via Mongelli n. 14, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 17 giugno 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla D.O.C. «Castel del Monte», di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Castel del Monte», con sede in Corato (Bari), via Mongelli n. 14, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 17 giugno 2000.

Art. 2.

Il consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Castel del Monte» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la Tutela dei vini D.O.C. «Castel del Monte» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A10481

DECRETO 20 luglio 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Colli del Trasimeno» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa denominazione di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 15 gennaio 1999 dal consorzio tutela vini D.O.C. «Colli del Trasimeno», con sede in Castiglione del Lago (Perugia), piazza

Gramsci n. 1, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 7 luglio 2000 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla DOC «Colli del Trasimeno o Trasimeno», di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Colli del Trasimeno», con sede in Castiglione del Lago (Perugia), piazza Gramsci n. 1, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 7 luglio 2000.

Art. 2.

Il consorzio tutela vini D.O.C. «Colli del Trasimeno» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Vini D.O.C. «Colli del Trasimeno» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A10482

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 6 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, «disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, «rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 18 giugno 1999 e del 29 giugno 1999, senato accademico seduta del 7 settembre 1999);

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 2000, prot. 786, con l'allegato parere del Consiglio universitario nazionale del 5 aprile 2000;

Decreta:

Viene modificata la denominazione delle seguenti discipline del diploma universitario di biologia, sede Trapani:

principi di chimica biologica con chimica biologica (settore scientifico disciplinare E05A);

principi di biologia molecolare con biologia molecolare (settore scientifico disciplinare E05B);

principi di genetica con genetica (settore scientifico-disciplinare E11A);

istituzione di chimica generale ed inorganica con chimica generale ed inorganica (settore scientifico-disciplinare C03X);

istituzione di chimica organica con chimica organica (settore scientifico-disciplinare C05X).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 6 luglio 2000

Il rettore: SILVESTRI

00A10381

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo statuto di quest'Università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale - e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 37 dello statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la delibera del consiglio accademico del 15 marzo 2000 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale è stata apportata una modifica ed integrazione all'art. 33-*bis* commi 1, 2, 3 e 4 del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la nota rettorale prot. 5263 del 26 aprile 2000 inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la delibera del consiglio accademico del 5 aprile 2000 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 11, comma 4, del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la nota rettorale, prot. 5057 del 20 aprile 2000 indirizzata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento autonomia universitaria e studenti, ufficio I;

Vista le note ministeriali prot. n. 852 del 6 giugno 2000 e prot. n. 853 del 25 maggio 2000 con le quali il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università per stranieri di Perugia emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente modificato ed integrato come segue:

Art. 33-*bis* - Nucleo di valutazione come da testo che si allega;

Art. 11 - comma 4 (Testo vigente) «4. — Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno; è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta ...».

Art. 11 - comma 4 (Testo modificato) «4. — Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno; è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile ...».

Il presente provvedimento rettorale di modifica statutaria sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 giugno 2000

Il rettore: BIANCHI DE VECCHI

ALLEGATO

Statuto	Modifiche
Art. 33 bis **Nucleo di valutazione interna**	**Art. 33 bis** **Nucleo di valutazione di Ateneo**
1. E' istituito un nucleo di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, tenendo anche conto delle indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo.	1. E' istituito un nucleo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, con il compito di verificare anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina in maniera autonoma i parametri di riferimento del controllo sulla base degli elementi in possesso, grazie al diritto di accesso ai dati e alle informazioni che l'Università è tenuta ad assicurare.
2. Ove possibile, il nucleo di valutazione viene costituito, con decisione del Consiglio di Amministrazione, in comune con altri atenei mediante convenzione. In mancanza di tale possibilità, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nucleo su proposta del Rettore. In tal caso il nucleo è composto da tre membri scelti tra i Dirigenti dello Stato, delle Università o di altra pubblica amministrazione, anche in quiescenza, docenti universitari, consulenti esperti in tecniche di valutazione e controllo di gestione. I componenti del nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.	2. Il nucleo di valutazione viene nominato dal Rettore sentiti il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione. E' composto da 5 membri, di cui due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, scelti tra i dirigenti dello Stato, delle Università o di altra pubblica amministrazione, anche in quiescenza, e tra i docenti universitari. I componenti del nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Università. I suoi componenti hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere informazioni agli uffici, ai servizi, alle strutture didattiche e di ricerca, al personale docente e non docente, agli studenti, in relazione all'azione amministrativa di cui al comma 1.	3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari. L'Università assicura la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo, inoltre, acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche.
4. Il nucleo riferisce almeno annualmente sui risultati della propria attività agli organi di governo dell'Università e predispone una relazione annuale da allegarsi al conto consuntivo.	4. Il Nucleo di valutazione, entro il 30 Aprile di ciascun anno, trasmette al MURST e al Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario apposita relazione contenente anche le informazioni e i dati richiesti dal Comitato medesimo. Copia di tale relazione sarà preventivamente trasmessa al Rettore.
5. Ai componenti il nucleo è attribuita, in	5. Invariato

00A10418

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca delle registrazioni di prodotti fitosanitari per piante ornamentali (ex p.m.c.)

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni dei prodotti, gia' classificati come presidi medico-chirurgici, di cui all' elenco allegato , con a fianco la denominazione e la sede legale dei rispettivi titolari.

ELENCO ALLEGATO

DITTA	PRODOTTO	n.reg.	COMUNICAZIONE D.G.S.F. del:
VISPLANT CHIMIREN S.r.l. Via Frabaccia n.12 Castelmaggiore (BO)	BENEZIM	13690	06/08/85
	COMBIFLOR	13986	19/02/86
	ZOLDIN PB	12751	19/12/83
	PETAN	12752	19/12/83
	FLORIZOL	13056	12/09/84
	BROTEN 20	13054	
	TIMAZOL	13559	08/05/85
	DAZICAP	12744	08/12/83
	DAMPER	13557	08/05/85
	BENEFIT	12748	08/12/83
	CUPROFLOR	12873	03/01/84
	COMBIDAZIM	12700	08/12/83
	DAMPER MIX	12741	09/12/83
	ADMIX	12743	08/12/83
AGRICOLA BOLOGNA s.a.s. di Marchesini P.L. & C. Via Matteotti , 6 Villanova di Castenaso (BO)	FLORA VERDE KO Insetticida Spray	14724	09/04/87
VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Via Tolara di Sotto ,85 Ozzano Emilia (BO)	SCLEROSAN 4 FIORI	12093	11/09/82
	SCLEROSAN 50 FIORI	12095	13/09/82
	BLOC 6 PB FIORI	12092	13/09/82
	BLOC 12 E.C.FIORI	12096	13/09/82
	CAPTOL 10 P.S. FIORI	11900	30/03/82
AIFAR AGRICOLA S.r.l. Via E.Bozzano ,12 Ronco Scrivia (GE) rappresentante in Italia di POKON E& CHRYSTAL in Naarden (Olanda)	POKON SPRAY ANTIOIDICO	17772	07/10/94

BAVICCHI DARIO & FIGLIO S.r.l. S.S E7 (Collestrada) n.6 Ponte S. Giovanni - Perugia	LUMACHICIDE P	12909	04/02/84
S.I.L.I.A. S.p.A. Via Nettunense km 23 Aprilia (LT)	SILQUAT	8769	
VERMIFERT s.r.l. Via Lucca La Briglia (Vaiano) (FI)	DART SPRAY	11774	02/02/82
SANTA RITA MERCANTILE Piazza Stesicoro, 49 Catania	VOLCK LIMONI	6284	09/01/69
CIFO S.p.A Via Oradour ,6 S. Giorgio Di Piano (BO)	FENI	11770	
I$AGRO S.p.A. Via F.Casati , 20 Milano	SILVIAN AEROSOL SILVIAN FUNGICIDA	12207 12119	
GIBA-GEIGY Via Oropa,4 Milano	FONGARID 5 G	12031	

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa Bayer S.p.A,. con sede legale in Milano - Viale Certosa n.. 130 , dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

BAYCOR F	D.M 15.12.1984	reg. n. 13020
BAYLETON	D.M 27.06.1983	reg. n. 12128
BAYLETON 5 WG	D.M.25.05.1984	reg. n. 12473
BAYLETON COMBI POLVERE	D.M 24.10.1985	reg. n. 13365
BAYLETON COMBI SPRAY	D.M 11.11.1982	reg. n. 11696
BAYSOL AF	D.M.17.12.1990	reg. n. 16516
BAYSOL UNDENE POLVERE	D.M. 24.11.1971	reg. n. 7267
CRONETON 10 WG	D.M. 04.06.1984	reg. n. 12472
FOLIMAT SPRAY	D.M. 09.12.1981	reg. n. 11037
FOLITHION GIARDINI	D.M. 25.10.1968	reg. n. 5581
UNDENE 4 SG	D.M. 25.05.1984	reg. n. 12474

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Sara Leehousehold and Body Care Italy S.p.A., con sede legale in Milano - Viale Sarca n.223, del presidio medico-chirurgico denominato "Insetticida Spam Piante e Fiori", registrato al n. 6577 con D.M in data 13.01.1978.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa RECKITT & COLMAN ITALIA S.p.A., con sede legale in ORIGGIO (VA) - S.S. 233 KM 20,5, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

1.	GESAL CASA ANTICRITTOGAMICO	D.M.	30.12.1980	n.reg.	11092
2.	GESAL GIARDINO INSETTICIDA GRANULARE	D.M.	23.12.1987	n.reg.	10716
3.	GESAL INSETTICIDA ACARICIDA	D.M.	06.02.1984	n.reg.	11999
4.	GESAL CASA INSETTICIDA	D.M.	30.12.1980	n.reg.	10717
5.	GESAL GIARDINO ANTIOIDICO	D.M.	30.12.1980	n.reg.	11238
6.	GESAL FUNGICIDA SPRAY	D.M.	14.10.1985	n.reg.	13798
7.	GESAL GIARDINO INSETTICIDA LIQUIDO	D.M.	30.12.1980	n.reg.	11183
8.	GESAL INSETTICIDA FUNGICIDA	D.M.	28.05.1986	n.reg.	13362
9.	NEOCID FLOREALE SUPER	D.M.	21.10.1969	n.reg.	6777

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa Zucchet S.p.A., con sede legale in Roma - Vicolo Pian Due Torri n. 52, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

– PENTACLOR M	D.M. 09.12.1981	n.reg 11558
– PENTACLOR Z	D.M. 09.12.1981	n.reg 11554
– FORMICLOR 20 GIARDINO	D.M. 08.08.1969	n.reg 6705
– PENTACLOR N	D.M. 23.11.1977	n.reg 9666
– PENTACLOR	D.M. 23.11.1977	n.reg 9288

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa Isagro S.p.A, con sede legale in Milano - Via F.Casati n. 20, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici :

– ANTICRITTOGAMICO SPRAY	D.M. del 25.11.1989	reg. n. 12.386
– GALBEN FLOREALE	D.M. del 01.07.1988	reg. n. 14.339
– NEFIS	D.M. del13.04.1985	reg. n. 13.044
– REC 83	D.M. del 05.10.1984	reg. n. 12.691
– WEEDEX	D.M. del 28.12.1968	reg. n. 6.033

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa TERRANALISI Sr.l. con sede legale in Cento (FE) - Via N. Bixio n.6, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

AIUFLOR Z 25	D.M 18.10.1984	reg. n. 12080
ANTOFOL	D.M. 18.10.1984	reg. n. 12738

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000, sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa Friskies Italia S.r.l , con sede legale in Castiglione dello Stiviere (MN) - Via Gerra, 3/5, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

Floreden Insetticida Liquido	D.M. 26.10.1984	n.reg. 13144
Floreden Insetticida Spray	D.M. 11.11.1982	n.reg. 12149

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Zapi Industrie Chimiche S.r.l. con sede in Mestrino (PD) -Via M. Polo n. 2; del presidio medico-chirurgico denominato ZAPIGARDEN P registrato al n. 15458 con D.M in data 28.07.1988.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa DOM SEMENTI S.r.l. con sede legale in VERONA - Viale dell'Industria n.38, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

Dom Insetticida Per Piante e Fiori	D.M. 28.12.1989	n.reg. 16110
Substral Insetticida Spray	D.M. 24.05.1991	n.reg. 16519

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa VISPLANT CHIMIREN S.r.l. , con sede legale in Castelmaggiore (BO) - Via Frabaccia n.12, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

CHIMIFOL	D.M 22.11.1985	n.reg. 12746
BENEFLOR	D.M. 29.05.1985	n.reg. 12094
FLORIMAN 40	D.M. 09.04.1985	n.reg. 12749
GREEN CAP	D.M. 13.04.1985	n.reg. 12084
CUPROTAN	D.M. 13.04.1985	n.reg. 12083

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Solvay Duphar di Weesp (Paesi Bassi) , rappresentata in Italia dall'Impresa Du Pont De Nemours Italiana S.p.A, con sede legale in Milano -. Via Pontaccio n 10, del presidio medico-chirurgico denominato ANDALIN L registrato al n. 17196 con D.M in data 30.11.1992.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000, sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa BRACCO INDUSTRIA CHIMICA S.p.A, con sede legale in Milano - Via E. Folli n. 50, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

AZOLIN FLOREALE POLVERE	D.M.	07.12.1982	n.reg.11748
AZOLIN FLOREALE SPRAY	D.M.	30.12.1982	n.reg.11749
AZOLIN FLOREALE LIQUIDO	D.M.	30.12.1982	n.reg.11750

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita'Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000, è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Ratticida Veneta, di Bazzica Ada, con sede legale in Verona - Via del Bersagliere n. 29, del presidio medico-chirurgico denominato LUMACHICIDA LUMAVER, registrato al n. 12756 con D.M in data 20.07.1984.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione , concessa all'Impresa POKON & CHRYSAL B.V, con sede legale in Naarden (Olanda), rappresentata in Italia dall' Impresa AIFAR AGRICOLA S.r.l. con sede legale in Ronco Scrivia (GE) - Via E. Bazzano n.12, del presidio medico-chirurgico denominato POKON SPRAY PER PIANTE, registrato al n. 17188 con D.M in data 11.07.1992.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000, è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Cyanamid Italia S.p.A.., con sede legale in Aprilia (LT) - Via Nettunense n. 90, del presidio medico-chirurgico denominato AFORT, registrato al n. 11478 con D.M in data 04.08.1982.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000, è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Perycut Chemie AG (Svizzera), rappresentata in Italia dalla Ditta Lang Gabriella, con sede legale in Prati di Val di Vizze (BZ)., del presidio medico-chirurgico denominato FLORACID, registrato al n. 15792 con D.M in data 31.05.1989.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa ENCIA di E. CINAI e C., con sede legale in Udine - Via Pozzuolo n. 163, del presidio medico-chirurgico denominato PUXINE, registrato al n. 4673 con D.M in data 11.05.1965

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa SOLPLANT S.p.a., con sede legale in Crespellano (BO) - Via Provinciale n. 132, del presidio medico-chirurgico denominato ERBICIDA A, registrato al n. 1131 con D.M in data 12.03.1951.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Aventis Cropscience Italia S.p.A., con sede legale in Milano - Via Winckelmann n.2, del presidio medico-chirurgico denominato "Anticocciniglia e Lucidante Kb", registrato al n. 13719 con D.M in data 22.05.1986

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita'Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000, è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Henkel S.p.A con sede legale in Ferentino (FR) - localita' Ponte della Pietra., del presidio medico-chirurgico denominato "GETTO Insetticida Aerosol" registrato al n. 5079 con D.M in data 23.12.1981.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita'Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000, è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Agricola Bologna s.a.s. di Marchesini P.L. &C., con sede legale in. Castenaso (BO) - Via Matteotti n 6., del presidio medico-chirurgico denominato FLORA VERDE VERMI STOP, registrato al n. 14723 con D.M in data 05.01.1988.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita'Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Wacherchemie - Monaco , rappresentata in Italia dall' Impresa CIFO S.p.A. con sede legale in Giorgio di Piano (BO) - Via Oradour n. 6, del presidio medico-chirurgico denominato DARDO , registrato al n. 11773 con D.M in data 04.06.1982 .

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa COPYR S.p.A., con sede legale in Roma - Lgt. A. da Brescia n.9, del presidio medico-chirurgico denominato DURSBAN C/7,5 , registrato al n. 11.540 con D.M in data 03.12.1981.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa CIFO S.p.A. con sede legale in S. Giorgio di Piano (BO) - Via Oradour n. 6, del presidio medico-chirurgico denominato AMEND 50 registrato al n. 11856 con D.M in data 29.05.1985.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita'Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa S.&A. MARGESIN S.p.A., con sede legale in Lana D 'Adige (BO) - Via S. Floriano n. 3, del presidio medico-chirurgico denominato POLVERE INSETTICIDA,registrato al n. 10027 con D.M in data 24.11.1980.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita'Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Leonardi & Aleo , con sede legale in Catania - Via D. Tempio n. 76, del presidio medico-chirurgico denominato ANTICOCCIDICO S.I.P.P ,registrato al n. 1780 con D.M in data 14.05.1955.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita'Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa United Chemical Holding S.A. con sede legale in Lussemburgo (EE) - boulevard Roosevelt n. 15, rappresentata in Italia dalla Società ArgChemical s.n.c. , con sede legale in Stezzano (BG) - Via Rossini n. 9/a, del presidio medico-chirurgico denominato MALTEN, registrato al n. 11.026 con D.M in data 18.12.1981.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita'Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Isla di Innocenti & C., con sede legale in Bagno di Ripoli (FI) - Via Roma n 353., del presidio medico-chirurgico denominato ISLAFID, registrato al n. 17447 con D.M in data 05.04.1995.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita'Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000, è stata revocata la registrazione concessa all'Impresa Endura S.p.A.,. con sede legale in Bologna - Via Pietramellara n. 5., del presidio medico-chirurgico denominato DURACIDE P casa e giardino, registrato al n. 14739 con D.M in data 26.06.1987.

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa AgrEvo Italia S.r.l.con sede legale in Milano - Piazzale S.Turr n.5, attualmente Aventis CropScience Italia S.p.A., con sede legale in Milano - Via G. G. Winckelmann n. 2 , dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

K-OTHRINE CE 1,5 FIORI	D.M 18.01.1985	reg. n. 12989
K-OTHRINE CE 2,5 FIORI	D.M 18.01.1985	reg. n. 12990
K-OTHRINE POLVERE FIORI	D.M 18.01.1985	reg. n. 12987
K-OTHRINE FLOW FIORI	D.M 18.01.1985	reg. n. 12986
K-OTHRINE FLOW FIORI 7,5	D.M 04.12.1986	reg. n. 14266
PREVICUR	D.M. 04.06.1984	reg. n. 12124
NIOMIL	D.M. 15.04.1987	reg. n. 14327

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa GUABER S.r.l., con sede legale in FUNO (BO) - Via Gobetti n. 4, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

DUECI INSETTICIDA ANTICRITTOGAMICO	D.M. 12.06.1989	n. reg. 15794
DUECI INSETTICIDA ACARICIDA SPRAYER	D.M. 31.05.1989	n. reg. 13725.
SULFATER	D.M. 30.10.1985	n. reg.13061.
FITOFARM	D.M. 21.03.1964	n. reg.4268

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE S.p.A., con sede legale in ORIGGIO (VA) - S.S. 233 KM 20,5, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

1. RIDOMIL MZ FIORI	D.M.	11.06.1985	n.reg. 13377
2. TILT	D.M.	27.03.1986	n.reg. 13680
3. RIDOMIL COMBI FIORI	D.M.	06.06.1985	n.reg. 13390
4. RIDOMIL BLU FIORI	D.M.	11.06.1985	n.reg. 13368
5. RIDOMIL 5G FIORI	D.M.	11.06.1985	n.reg. 13383

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa SOLPLANT S.p.a., con sede legale in Crespellaro (BO) - Via Provinciale n. 132, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

AMBUSH SPRAY	D.M.	10.12.1985	n.reg. 13626
PIRIMOR SPRAY	D.M.	10.12.1985	n.reg. 13623

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa FITO S.r.l, con sede legale in Firenze - Pzza D'Azeglio n.12, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

PARADERIL	D.M. 10.01.1969	n. reg. 5056
PUM PUM	D.M. 09.05.1969	n. reg. 6547

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa HAMERFLORA S.r.l, con sede legale in Borinola Gaggiano (MI) - Via Volta (angolo Via Fermi), dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

FLOR SPRAY	D.M.	25.02.1967	n.reg. 5158
SANAFLOR 2	D.M.	08.03.1971	n.reg. 7174

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa Orvital S.p.A, con sede legale in .Settimo Milanese (MI) - Via Darwin n. 63, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

-Flortis Antioidico K	D.M. del 05.02.1982	reg. n. 11.556
-Flortis Beta Anticrittogamico	D.M. del 05.02.1982	reg. n. 11.555
-Flortis Effe Fungicida Polivalente	D.M. del 05.02.1982	reg. n. 11.544
-Flortis Fungicida Antioidico	D.M. del 05.02.1982	reg. n. 11.542
-Flortis Insetticida Concentrato	D.M. del 09.12.1981	reg. n. 11.552

Con decreto del Dirigente Generale Del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria in data 14 giugno 2000 sono state revocate le registrazioni concesse all'Impresa CHIMIBERG S.rl .con sede legale in Albano S. Alessandro (BG) - Via Tonale n.15, dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

NU FILM 17	D.M 09.01.1987	reg. n. 13.834
FITOMYL P.B	D.M 22.09.1987	reg. n. 14.838

00A10192

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto del Consorzio veneto cooperativo, in Venezia

Decreto interministeriale del 18 luglio 2000 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 19, 20, 27, 30, 32, 34, 35 e 36 dello statuto del Consorzio veneto cooperativo, con sede in Venezia, approvato su decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1981.

00E10422

CITTÀ DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Approvazione del progetto per la realizzazione di un plesso ospedaliero

Con deliberazione del commissario straordinario presso il comune «Città di Acquaviva delle Fonti» n. 100 del 13 aprile 2000 è stato deciso:

(Omissis);

1) di controdedurre alle osservazioni presentate condividendo il contenuto della relazione prot. n. 5621 del dirigente l'U.T.C., che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;

2) di ribadire e confermare la propria deliberazione n. 58/2000 in ogni sua parte;

3) di approvare in via definitiva ai sensi e per gli effetti di cui alla legge della regione Puglia n. 3/1998 (come modificata e integrata) il progetto presentato dall'ente ecclesiastico «Ospedale F. Miulli» per l'opera da realizzarsi in Acquaviva delle Fonti in località «Curtomartino», inerente la realizzazione di un nuovo ospedale, il tutto con effetto di perfezionamento definitivo della variante al vigente programma di fabbricazione con nuova tipizzazione quale «Zona per attrezzature ospedaliere di interesse generale», ricedente sul foglio di mappa catastale n. 81, particelle numeri 38, 21, 269, 22, 23, 192, 24, 193, 194, 195, 25, 26, 138, 27, 28, 234, 29, 42, 43, 44, 45, 46, 196, 47, 48, 49, 50, 51, 236, 52, 250, 53, 54, 78 e costituito dai seguenti elaborati:

(Omissis);

4) di procedere alla sottoscrizione della convenzione licenziata dal responsabile del procedimento;

5) di provvedere al rilascio della concessione edilizia, acquisiti i pareri di legge sul progetto, che sarà adeguata alle esigenze rappresentate in conferenza di servizi.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma della legge 8 giugno 1990, n. 142, in data 24 aprile 2000.

00A10314

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651176/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 7 6 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 15 del 14 giugno 2000, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Vinchiaturo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vinchiaturo (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Canale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto sino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vinchiaturo (Campobasso) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonello Tucci.

Successivamente, in data 15 maggio 2000, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, aprovata con delibera n. 15 del 14 giugno 2000 da sette componenti.

Il prefetto di Campobasso, ritenuto essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1290/13-3/84/Gab. del 17 giugno 2000 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vinchiaturo (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Canale.

Roma, 7 luglio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A10309

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 luglio 2000.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione siciliana. (Ordinanza n. 3072).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999 e n. 3048 del 31 marzo 2000, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999 e n. 92 del 19 aprile 2000;

Vista l'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000, con la quale sono state emanate disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;

Considerato che il complesso delle attività poste in essere dal commissario delegato, in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto nella regione siciliana, richiede ulteriori tempi per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Vista la nota n. 2253 del 24 maggio 2000 con la quale il presidente della regione siciliana chiede, al fine di consentire una migliore attuazione degli interventi pre-

visti nella citata ordinanza n. 3052, l'assegnazione delle risorse previste dall'ordinanza medesima in due distinte contabilità speciali;

Vista la nota n. 3256 del 12 giugno 2000, del commissario delegato - presidente della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana;

Ritenuto che la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente è tale da richiedere l'adozione di interventi straordinari per scongiurare tale stato di crisi ambientale;

Ritenuto di recepire le esigenze urgenti prospettate dal Ministero dell'ambiente;

Acquisita l'intesa del presidente della regione siciliana giusta nota n. 3102 del 21 luglio 2000;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione siciliana, con l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come specificati con l'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. Sono conseguentemente prorogate le attività del vice commissario nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, del sub commissario di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dei prefetti delle province siciliane.

Art. 2.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 il punto 1.1, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dal seguente:

«1.1 La realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta differenziata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni.».

2. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 il punto 1.4, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *g)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dal seguente:

«1.4 La realizzazione, in ciascuna provincia regionale, in collaborazione con il presidente della provincia medesima, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, secondari e terziari, in conformità alla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana, ed il Co.Na.I., al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2000 l'obiettivo del 50 per cento ed entro il 31 dicembre 2001 l'obiettivo del 65 per cento complessivo, calcolato sull'immesso sul mercato nella regione siciliana, ponendo l'onere del servizio a carico del Co.Na.I. Nel caso in cui tali obiettivi non venissero realizzati, il Co.Na.I. versa al commissario delegato - presidente della regione siciliana, i costi della raccolta indifferenziata e dello smaltimento, calcolati sulla base dei costi medi regionali, relativi alla quota di imballaggi primari, secondari e terziari non oggetto di raccolta differenziata e conferimento separato al Co.Na.I. medesimo, fino al raggiungimento del limite, rispettivamente, del 50 per cento e del 65 per cento. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana destina tali risorse al potenziamento della raccolta differenziata degli imballaggi ed allo sviluppo del sistema industriale del riciclaggio. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore della contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana, al 31 dicembre 2000 riferito al semestre dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001 riferito all'anno 2001. In caso di mancato pagamento, il commissario delegato - presidente della regione siciliana, previa diffida, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari, secondari e terziari.».

3. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Il Co.Na.I. riceve, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 7 ottobre 1999 tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana ed il Co.Na.I. medesimo, gli imballaggi primari, secondari e terziari nonché le frazioni valorizzabili di carta, plastica, vetro, alluminio, acciaio e legno.

4. Gli imballaggi contrassegnati "T" e "F" sono conferiti separatamente dai comuni al Co.Na.I., senza limiti percentuali, alle stesse condizioni previste dall'accordo tra il commissario delegato - presidente della regione siciliana ed il Co.Na.I. Il Co.Na.I. assicura, anche sostituendosi ai consorzi di filiera, la gestione separata di tali imballaggi.».

4. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, il periodo: «La stipula dei contratti per il conferimento dei rifiuti urbani, la produzione di combustibile da essi derivato e per l'utilizzo dello stesso è subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra gli operatori industriali, il commissario delegato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.» è soppresso.

5. L'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *k)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso.

6. All'art. 4, comma 3-*bis*, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera *l)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole «promuove la stipula degli accordi di programma e» sono soppresse.

7. Il comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *q)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dai seguenti:

«1. Il commissario delegato, avvalendosi del vice commissario di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 nonché di un sub commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente, in materia di bonifiche dei siti inquinati di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, delle discariche autorizzate e non più attive, delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive nonché dei siti contaminati da amianto, in caso di inadempienza dei comuni e della regione, approva le misure di messa in sicurezza d'emergenza, i piani di caratterizzazione, i progetti preliminari ed i progetti definitivi, dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche ivi compresi i litorali ed i sedimenti marini, realizza gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica e ripristino ambientale di competenza pubblica, interviene in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, applicando quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; svolge, altresì, le attività di progettazione, nel caso di cui all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. Per la verifica dell'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, per la fissazione delle prescrizioni e degli interventi integrativi, per l'approvazione del progetto di caratterizzazione, del progetto preliminare e definitivo di bonifica relativi agli interventi di bonifica dei siti definiti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applicano le disposizioni dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e degli articoli 9, 10 e 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

1-*bis*. Per le attività e nei limiti dei poteri di cui al precedente comma 1, il commissario delegato, oltre alle deroghe previste dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, può derogare inoltre all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.».

8. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *r)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole: «di venti unità» sono aggiunte le seguenti: «a tempo pieno».

9. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *s)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è aggiunto il seguente comma:

«4. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, assegna fino ad un massimo di 40 unità di personale assunto con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2001, da ripartire, secondo le esigenze operative, tra i laboratori di igiene e profilassi di ciascuna provincia del territorio della regione siciliana. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al commissario delegato - presidente della regione siciliana».

10. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, in coda al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «o di altre strutture pubbliche o società specializzate a totale capitale pubblico».

11. All'art. 7 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *t)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è aggiunto il seguente comma:

«5. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è versata sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione siciliana».

12. Il comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *u)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso e sostituito dal seguente:

«1. A partire dal 1° gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciciaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura dell'1 per cento per ogni punto per centuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi e legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e il conferimento al Co.Na.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura del 3 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento. A tal fine, il commissario delegato comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione siciliana.».

13. Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera *v)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, è soppresso.

14. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, le parole: «non più di 30 unità» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «non più di 40 unità a tempo pieno».

15. All'art. 2, comma 1, lettera *l),* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le parole: «e sostituite dalle seguenti: degli accordi di programma» sono soppresse.

16. All'art. 2, comma 1, lettera *n),* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, dopo le parole «5 febbraio 1997, n. 22» sono aggiunte le seguenti: «concernenti le discariche» e dopo le parole «dai prefetti delle province» sono aggiunte le seguenti: «anche in deroga all'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.».

Art. 3.

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, approva il progetto di demolizione dell'impianto di incenerimento della città di Messina ubicato nel fossato della Real Cittadella in località S. Raineri, nonché il progetto di bonifica e di ripristino ambientale dell'intero sito. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana può autorizzare l'esercizio dell'impianto fino alla data del 30 giugno del 2001, adottando i provvedimenti necessari per il ripristino della funzionalità e dell'esercizio dell'impianto medesimo anche in deroga agli articoli 21, 49 e 151 del testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e disponendo speciali forme di controllo integrative di quelle di legge. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, avvia le attività di demolizione a far tempo dal 1º luglio 2001. Agli oneri di demolizione, di bonifica e di ripristino ambientale derivanti dall'applicazione del presente articolo, il commissario delegato provvede nei limiti delle risorse allo stesso assegnate dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999.

Art. 4.

1. Il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli impianti di smaltimento finale dei rifiuti industriali, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, è sospeso fino alla predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di stralci del piano medesimo.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e fatta salva l'attività d'impresa, le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, per le discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono rilasciate, per tutta la durata dell'emergenza, esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come integrata dall'art. 2, comma 1, lettera *n),* dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.

Art. 5.

1. A partire dal 1º gennaio 2001, i produttori e gli importatori dei beni durevoli per uso domestico sottoposti alle disposizioni dell'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvedono al ritiro, al recupero ed allo smaltimento dei beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, senza oneri per i conferitori.

2. A partire dal 1º ottobre 2000, i produttori e gli importatori di pile e batterie domestiche, provvedono al ritiro, al recupero ed al riciclaggio delle stesse senza oneri per i conferitori. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Co.Bat., che potrà richiedere ai medesimi il rimborso dei soli costi di tale servizio.

3. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di cui all'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede alla raccolta dei rifiuti dei beni in polietilene. In caso di inadempienza, il commissario delegato - presidente della regione siciliana provvede direttamente alla organizzazione del servizio addebitandone gli oneri al consorzio.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione siciliana stipula convenzioni con i soggetti di cui ai commi 1 e 2 o con loro associazioni e con il consorzio di cui al comma 3. La mancata stipula della convenzione non interrompe la decorrenza dell'obbligo.

Art. 6.

1. In attuazione del «Documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti», il commissario delegato - presidente della regione siciliana, realizza:

a) impianti di produzione di DR nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo); Milazzo-Giammora (Messina); Assoro (Enna); Catania; Aragona (Agrigento); Gela (Caltanissetta); Priolo Gargallo (Siracusa);

b) stazioni di trasferenza nei comuni di Castelvetrano (Trapani); Bisacquino (Palermo); Villafrati (Palermo); Castellana Sicula (Palermo); S. Agata di Militello (Messina); Patti (Messina); Nizza di Sicilia (Messina); Caltanissetta; Giarre (Catania); Sciacca (Agrigento); Cianciana (Agrigento); Ravanusa (Agrigento); Grammichele (Catania); Ragusa, Noto;

c) impianti di selezione e valorizzazione R.D. nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo); Milazzo-Giammora (Messina); Patti (Messina); Assoro (Enna) Caltanissetta; Pantano D'Arci; Paternò (Catania); Aragona (Agrigento); Ravanusa (Agrigento); Gela (Caltanissetta); Grammichele (Catania); Ragusa; Priolo Gargallo; Noto, nonché nei comuni di Castelvetrano (Trapani), Bisacquino (Palermo), Villafrati (Palermo), Castellana Sicula (Palermo), S. Agata di Militello (Messina), Nizza di Sicilia (Messina), Giarre (Catania); Menfi (Agrigento); Cianciana (Agrigento);

d) impianti di compostaggio nelle aree A.S.I. dei comuni di Trapani; Carini (Palermo); Termini Imerese (Palermo); Milazzo-Giammora (Messina); Assoro (Enna); Caltanissetta; Pantano D'Arci, Catania; Ara-

gona (Agrigento); Ravanusa (Agrigento); Grammichele (Catania); Ragusa; Priolo Gargallo; Noto, nonché dei comuni di Castelvetrano (Trapani), Bisacquino (Palermo), Castellana Sicula (Palermo), Randazzo (Catania), Sciacca (Agrigento);

e) aree attrezzate per il compostaggio nelle isole di: Ustica (Palermo); Pantelleria (Trapani); Lipari (Messina); Favignana (Trapani); Lampedusa (Agrigento).

2. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana individua gli ambiti ed i sub ambiti territoriali ottimali di cui i sopra elencati impianti sono a servizio.

3. I prefetti delle province realizzano, come previsto dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *o)*, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, le discariche nei limiti volumetrici individuati, sulla base di una raccolta differenziata del 25 per cento, alla tabella 8.2a del documento di cui al precedente comma 1.

Art. 7.

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana, attua le disposizioni previste dall'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, sulla base dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale definiti dal Ministero dell'ambiente.

2. Per l'espletamento dell'incarico conferitogli con il precedente comma 1, il commissario delegato oltre che del vice commissario di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, si avvale anche, di un sub commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Si avvale, inoltre, di una apposita struttura composta da dieci unità di personale a tempo pieno appartenente alla pubblica amministrazione, con le medesime modalità di trattamento previste dall'art. 10, comma 5, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999.

Art. 8.

1. L'attività della commissione scientifica, nominata ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, è prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza ed è estesa anche ai compiti assegnati al commissario delegato - presidente della regione siciliana, dall'art. 7 della presente ordinanza. A tal fine, il Ministro dell'ambiente integra, con proprio decreto, la commissione scientifica attraverso la nomina di due esperti, di cui un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e un esperto designato dal commissario delegato - presidente della regione siciliana.

Art. 9

1. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del contingente del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonché dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948.

2. Il Ministero dell'ambiente si avvale, inoltre, del personale di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.

3. Le unità di personale di cui ai precedenti commi sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le attività relative alla gestione dei rifiuti e bonifiche e nella misura del 50 per cento per le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza idrica.

Art. 10.

1. Per l'esecuzione degli interventi affidatigli, il commissario delegato - presidente della regione siciliana potrà avvalersi, ove necessario, delle deroghe alle norme già previste nelle ordinanze citate nelle premesse, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Potrà altresì derogare al programma di attuazione delle reti fognarie di cui alla legge regionale 5 maggio 1986, n. 27.

Art. 11.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione siciliana dispone delle risorse già assegnate con le ordinanze citate nelle premesse, nei limiti delle risorse autorizzate dalle stesse ordinanze.

2. Per le finalità di cui al precedente art. 7, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi delle risorse già assegnate dall'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 relativamente alle opere di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo che dovranno essere trasferite, con le medesime modalità previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, su apposita contabilità speciale di Stato intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo nella regione siciliana.

Art. 12.

1. I prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa sono nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale e del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa - Sicilia orientale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, ciascuno per il territorio provinciale di propria competenza. I prefetti delegati coordinano la propria attività con quella

posta in essere dal commissario delegato - presidente della regione siciliana per le attività allo stesso demandate. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma, i commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa nominano, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un sub commissario ciascuno.

2. I commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa per lo svolgimento delle attività possono avvalersi delle strutture tecniche già previste dall'art. 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 e dall'accordo di programma stipulato per la provincia di Caltanissetta e Siracusa in data 28 dicembre 1995 ed approvato con decreto del presidente della regione il 23 gennaio 1996. Possono altresì avvalersi di proprie strutture, appositamente costituite, composte rispettivamente da non più di cinque unità di personale della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 con le medesime modalità di trattamento previste dallo stesso art. 10, comma 5, della citata ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 nonché di due esperti nelle materie tecniche giuridiche ed amministrative alle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.

3. I commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa si avvalgono altresì dei laboratori provinciali di igiene e profilassi di Caltanissetta e Siracusa disponendo il potenziamento strumentale dei medesimi e attribuendo agli stessi le risorse previste a tal fine dai decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, i commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa si avvalgono degli stessi poteri e deroghe previste per il commissario delegato - presidente della regione siciliana dalle ordinanze citate nelle premesse nonché dalla presente ordinanza.

5. I commissari delegati - prefetti delle province di Caltanissetta e Siracusa, per l'adempimento degli incombenti loro affidati, dispongono delle risorse di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995. Tali risorse sono trasferite, con le medesime modalità previste dall'art. 14, comma 1, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, su apposite contabilità speciali di Stato intestate, rispettivamente, al prefetto di Caltanissetta delegato per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta - Sicilia orientale e al prefetto di Siracusa delegato per attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa - Sicilia orientale.

Art. 13.

1. I compensi per il vice commissario, i sub commissari e i prefetti di cui all'art. 12 della presente ordinanza, sono stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

Art. 14.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione siciliana e dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A10397

ORDINANZA 22 luglio 2000.

Interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 ed interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio. (Ordinanza n. 3073).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza;

Considerato che diverse zone del territorio nazionale sono state gravemente danneggiate da incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 e che occorre provvedere con rapidità ad adottare tutte le misure necessarie per rimuovere la situazione di crisi e favorire il riassetto ambientale e la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi nei giorni 10 e 11 luglio 2000 con i rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale e dei Ministeri dell'ambiente e della difesa;

Ravvisata, altresì, la necessità di adottare ulteriori ed urgenti interventi preventivi nelle aree a maggiore rischio d'incendio;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire, fino al 30 settembre, l'attuazione di ulteriori misure di lotta attiva e di prevenzione degli incendi boschivi nelle aree a maggior rischio del territorio nazionale è assegnato al Corpo forestale dello Stato

e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco un contributo rispettivamente di lire 6 miliardi, comprensivo del compenso per gli equipaggi di volo impegnati nella campagna antincendi dell'anno 2000, e di lire 8 miliardi a valere sulle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le somme sono versate dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione rispettivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'interno.

2. I proventi delle convenzioni che il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulano con regioni ed enti locali affluiscono in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione ai capitoli di pertinenza dei Ministeri di appartenenza dei corpi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi in prevenzione nelle aree a maggior rischio di incendio i prefetti provvedono a coordinare, ai fini di una pianificazione delle risorse e dei mezzi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato, nonché l'eventuale partecipazione delle forze armate che saranno attivate direttamente comunicando allo Stato maggiore difesa l'avvenuta richiesta.

Art. 3.

1. Per l'attuazione di misure di lotta attiva e di prevenzione degli incendi boschivi nelle zone a rischio elevato del territorio nazionale, con particolare riferimento ai parchi nazionali, regionali e alle aree protette, il Ministero dell'ambiente elabora un piano di interventi comprendenti l'impiego delle organizzazioni di volontari della protezione civile specializzati nel settore e il potenziamento di mezzi e materiali del Corpo forestale dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma è versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'ambiente.

2. Per il ripristino dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti soggetti ad erosione ed instabilità a seguito degli incendi verificatisi in zone collinari e montuose, il Ministero dell'ambiente elabora un programma di interventi urgenti da attuarsi da parte delle regioni o gli enti locali interessati.

3. Per la predisposizione e realizzazione del piano di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 4.

1. Per favorire l'avvistamento dall'alto degli incendi boschivi le regioni e le province possono avvalersi per il periodo dell'emergenza di mezzi aerei degli aeroclub a favore dei quali possono essere riconosciuti rimborsi per le spese.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, per la lotta agli incendi boschivi a noleggiare, fino al 30 settembre 2000, un ulteriore elicottero S64 Erickson Air Crane attraverso la stipula di un atto aggiuntivo che diventa immediatamente esecutiva a costi coerenti con quelli stabiliti nel contratto attualmente in vigore.

Art. 6.

1. Per l'espletamento dei compiti straordinari connessi a fronteggiare l'emergenza incendi, al personale militare chiamato a rafforzare le strutture del C.O.A.U. presso il Dipartimento della protezione civile è riconosciuto un compenso, per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo individuale di 72 ore mensili, con onere a carico del Dipartimento medesimo.

Art. 7.

1. Per i primi interventi diretti al ripristino delle infrastrutture, alla ripresa delle attività produttive, ed al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni direttamente interessate è disposto il finanziamento di lire 15 miliardi.

2. I prefetti competenti provvedono alla rilevazione dei danni in relazione ai quali si provvederà alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere per l'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 (capitolo 9353 «Fondo della protezione civile») dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A10398

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Desio 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Desio 1 ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 22 giugno 2000, dalle ore 8 alle ore 15, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Desio 1 in data 22 giugno 2000, dalle ore 8 alle ore 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 luglio 2000

Il direttore regionale: FICHERA

00A10359

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Desio 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Desio 2 ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 22 giugno 2000, dalle ore 8 alle ore 15, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Desio 2 in data 22 giugno 2000, dalle ore 8 alle ore 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 luglio 2000

Il direttore regionale: FICHERA

00A10360

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Tenuto conto del mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 1° luglio 2000 per disinfestazione dei locali di via Imperatore Federico, 70;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, protocollo n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 1° luglio 2000 per disinfestazione dei locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 3 luglio 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A10361

DECRETO 10 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, il quale riduce da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro il quale il periodo di mancato od irregolare funzionamento degli uffici, accertato con decreto del direttore generale, regionale o compartimentale deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la nota protocollo n. 1729 in data 28 giugno 2000 con la quale l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso ha comunicato, tra gli altri, a questa direzione che nella giornata di lunedì 3 luglio 2000 è rimasto chiuso al pubblico con conseguente chiusura al pubblico degli sportelli durante l'orario post-pomeridiano, per consentire l'installazione delle nuove procedure automatizzate;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso nella giornata del 3 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 10 luglio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A10363

DECRETO 13 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Como.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il

decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota protocollo n. 10808/2000 del 10 luglio 2000, del direttore dell'ufficio del territorio di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio medesimo;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi agli interventi tecnici per consentire la migrazione della banca dati catastali nel nuovo ambiente operativo basato sul sistema windows NT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Como, nel periodo dal 3 al 6 luglio 2000 per tutti i servizi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 luglio 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A10362

DECRETO 18 luglio 2000.

Autorizzazione alla società Centro di assistenza fiscale «CAF Imprese Belluno S.r.l.», in Belluno, ad esercitare attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che, al Capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164 del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 5 luglio 2000 con la quale la società Centro di assistenza fiscale «CAF Imprese Belluno S.r.l.», con sede a Belluno, Piazza dei Martiri n. 16, - codice fiscale e partita IVA 00925220253, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Andriolo Aldo, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 17 marzo 2000 a rogito notaio dott.ssa Fiorella Francescon - n. 24597 di repertorio e n. 7953 di raccolta - nonché lo statuto ad esso allegato;

Visto l'atto di modifica stipulato il 23 maggio 2000 a rogito dello stesso notaio, n. 25100 di repertorio e n. 8120 di raccolta;

Vista l'omologazione del tribunale di Belluno rilasciata in data 25 maggio 2000;

Vista la delega rilasciata in data 29 novembre 1999 con la quale la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese ha autorizzato l'associazione del commercio e del turismo della provincia di Belluno «ASCOM», con sede in Belluno, Piazza dei Martiri n. 16 - codice fiscale 93028980253, a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di associazione sindacale di categoria tra imprenditori, è stata istituita il 29 aprile 1945;

Considerato che unico socio della società «CAF Imprese Belluno S.r.l.» è l'associazione del commercio, turismo e servizi della provincia di Belluno «ASCOM», con sede in Belluno, che ha interamente sottoscritto e versato il capitale sociale pari ad euro 52.000 (lire 100.672.000), giusta ricevuta di versamento rilasciata in data 15 marzo 2000 dalla Cariverona banca S.p.a. - filiale di Belluno;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 71597422, stipulata in data 28 giugno 2000 con la società Lloyd Adriatico S.p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del precitato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, di cui all' art. 7, comma 2, lettera *d),* del decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgi-

mento dell'attività di assistenza fiscale, dei servizi della società di elaborazione dati Ascom servizi Belluno S.c.r.l. con sede in Belluno;

Tenuto conto che risulta soddisfatto il presupposto previsto dall' art. 11, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in quanto il capitale sociale di detta società di servizi è posseduto a maggioranza assoluta dalla suindicata associazione del commercio, turismo e servizi della provincia di Belluno;

Vista la dichiarazione del rag. Gaetano Basile, iscritto al n. 50 dell'albo del collegio dei ragionieri ed economisti di impresa di Belluno, rilasciata nella sua qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione a suo carico da parte del suddetto ordine professionale;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, nonché dai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società Centro di assistenza fiscale «CAF Imprese Belluno S.r.l.», con sede in Belluno, Piazza dei Martiri 16 - codice fiscale e partita IVA n. 00925220253, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 luglio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A10358

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 luglio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo «Zahntechniker» e l'autorizzazione per l'attività rilasciata dal sindaco di Bregenz del 21 settembre 1978, che fa riferimento all'esame svolto in Austria il 30 settembre 1967 e alla sua attività professionale completata in Sud Africa e alla dichiarazione dell'attività svolta in Austria a partire dal 21 agosto 1978 al 22 settembre 1998 con iscrizione alla camera di commercio, e le attestazioni rilasciate dal Ministero federale per gli affari economici della Repubblica austriaca al sig. Ernest Roland Elsaesser, cittadino austriaco;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «odontotecnico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo e l'attività di «Zahntechniker» prestata in Austria come menzionata in preambolo dal 21 agosto 1978 al 22 settembre 1998, dal sig. Ernest Roland Elsaesser nato a Feldkirch (Austria) il 2 aprile 1948, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «odontotecnico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 luglio 2000

Il direttore: D'ARI

00A10369

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione, per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. prof.ssa Silvia Barbieri, sen. prof.ssa Carla Rocchi, al prof. Giovanni Manzini e all'on. dott. Giuseppe Gambale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuto di dover delegare l'adozione di alcuni degli atti di propria competenza ai Sottosegretari di Stato sen. prof.ssa Silvia Barbieri, sen. prof.ssa Carla Rocchi, prof. Giovanni Manzini e on. dott. Giuseppe Gambale;

Decreta:

Art. 1.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Resta altresì ferma la competenza del Ministro sugli atti di natura politica, siano essi di natura legislativa siano essi di natura finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure sulla verifica dei risultati dell'azione amministrativa alla luce delle direttive generali politico-amministrative impartite.

3. Ferma restando la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2, ai Sottosegretari di Stato menzionati in premessa è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti alle materie per ciascuno indicate nei successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, sen. prof.ssa Silvia Barbieri, è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti l'attuazione dell'autonomia scolastica e il prolungamento dell'obbligo scolastico;

b) problematiche concernenti l'edilizia scolastica;

c) provvedimenti di autorizzazione delle sperimentazioni di ordinamento e di struttura;

d) interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell'U.E. in coordinamento con il Sottosegretario Manzini;

e) partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. prof.ssa Carla Rocchi è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti l'attuazione delle politiche giovanili (dispersione scolastica, educazioni varie, attività sportiva, orientamento);

b) consulte degli studenti;

c) organi collegiali della scuola;

d) educazione ambientale per la realizzazione, nell'ambito dei programmi vigenti e nel quadro dell'accordo con il Ministero per l'ambiente, di attività educativo-didattiche interdisciplinari;

e) rapporti scuola-famiglia, pari opportunità, educazione interculturale;

f) problematiche riguardanti le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché i Conservatori di musica, con riferimento in particolare all'attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

g) provvedimenti riguardanti il contenzioso in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale della scuola e dell'amministrazione;

h) partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato - regioni, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 4.

1. Al Sottosegretario di Stato, prof. Giovanni Manzini, è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti la realizzazione di un sistema formativo integrato tra istruzione, formazione e lavoro, con particolare riguardo alla formazione post-qualifica, all'istruzione e formazione tecnica superiore, all'obbligo di frequenza di attività formative fino a diciotto anni e al rapporto scuola-lavoro;

b) problematiche concernenti il sistema di valutazione e la definizione degli ordinamenti e dei programmi di studio;

c) interventi di formazione nell'area del mezzogiorno;

d) per le materie di competenza, e in coordinamento con il Sottosegretario Barbieri, interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell'U.E.;

e) partecipazione ai lavori del CIPE nei casi in cui il Ministro sia impedito a causa di impegni concomitanti;

f) richieste di parere al Consiglio di Stato al fine della decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

g) problematiche relative alle vigilanze su CEDE, BDP, IRRSAE;

h) partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 5.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. dott. Giuseppe Gambale, è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche riguardanti il passaggio del personale ATA e delle relative funzioni dagli enti locali allo Stato;

b) problematiche concernenti gli interventi per il riconoscimento del ruolo del personale della scuola;

c) problematiche concernenti gli interventi di formazione, aggiornamento e riconversione professionale del personale della scuola e dell'amministrazione scolastica;

d) problematiche concernenti l'attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e relativi rapporti con gli enti locali;

e) problematiche relative all'elevazione del livello d'istruzione e formazione degli adulti e alla costruzione del sistema integrato per l'educazione permanente degli adulti;

f) problematiche concernenti il diritto allo studio;

g) problematiche relative all'integrazione scolastica dei disabili;

h) problematiche concernenti l'attuazione della nuova disciplina degli esami di Stato;

i) problematiche relative allo stato giuridico degli insegnanti di religione;

l) partecipazione ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 6.

1. I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 364

00A10370

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 35.338.141.870 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 8, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che con propri decreti numeri 72 e 73 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi da Crediop alla regione Piemonte, e dal Mediocredito fondiario centroitalia alla regione Abruzzo;

Viste le richieste di versamento della 11ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Crediop - Roma;

2) Banco di Napoli - Catanzaro;

3) Cariplo - Milano;

4) Banca regionale europea - Milano;

5) Crediop - Roma;

6) Credito fondiario e industriale - Roma;

7) Banco di Sardegna - Sassari;

8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia;

9) Cariplo - Milano;

10) Banca mediterranea - Potenza;

11) S. Paolo I.M.I. - Torino,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Lazio; 2) regione Calabria; 3) regione Lombardia; 4) Istituto nazionale per la cura dei tumori - Milano; 5) Ospedale infantile e pie fondazioni «Burlo Garofolo» - Trieste; 6) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova; 7) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari; 8) Centro oncologico di Aviano - Pordenone; 9) Istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» - Milano; 10) Istituto zooprofilattico della Puglia e della Basilicata - Foggia; 11) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 35.338.141.870 per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 35.338.141.870 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

ISTITUTI MUTUANTI	IMPORTI in lire (valuta 30 giugno 2000)
1) Crediop - Roma	12.079.595.820
2) Banco di Napoli - Catanzaro	3.862.044.860
3) Cariplo - Milano	17.201.916.650
4) Banca regionale europea - Milano	470.107.700
5) Crediop - Roma	296.029.660
6) Credito fondiario e industriale - Roma	241.057.460
7) Banco di Sardegna - Sassari	170.970.900
8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia	215.577.120
9) Cariplo - Milano	223.770.070
10) Banca Mediterranea - Potenza	191.876.590
11) S. Paolo I.M.I. - Torino	385.195.040
Totale	35.338.141.870

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 35.338.141.870, valuta 30 giugno 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A10364

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 9.740.414.600 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 9, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della 9ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Interbanca - Milano;

2) Banco di Napoli - Napoli;

3) Banca regionale europea - Milano;

4) Banca regionale europea - Milano;

5) Credito fondiario e industriale - Roma,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; 2) regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; 4) ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico del Lazio e Toscana;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 9.740.414.600 per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 9.740.414.600 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

ISTITUTI MUTUANTI	IMPORTI in lire (valuta 30 giugno 2000)
1) Interbanca - Milano	204.799.470
2) Banco di Napoli - Napoli	8.553.006.040
3) Banca regionale europea - Milano	198.867.400
4) Banca regionale europea - Milano	644.793.400
5) Credito fondiario e industriale - Roma	138.948.290
Totale . . .	9.740.414.600

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 9.740.414.600, valuta 30 giugno 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A10365

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 570.750.260 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1997, n. 12, con il quale si è dato corso all'impegno della prima rata semestrale delle venti previste a favore dell'istituto Crediop per mutuo concesso, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, a favore della regione Molise;

Vista la richiesta di versamento della 7ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dal Crediop a favore della regione Molise;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore dell'istituto mutuante sopracitato, la somma complessiva di L. 570.750.260 per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 570.750.260 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore dell'istituto Crediop, valuta 30 giugno 2000.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 570.750.260, valuta 30 giugno 2000, a favore dell'istituto Crediop, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A10366

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 730.125.390 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 7, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della 5ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Efibanca - Roma;

2) Banca delle Marche - Ancona,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche; 2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 730.125.390 per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 730.125.390 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

ISTITUTI MUTUANTI	IMPORTI in lire (valuta 30 giugno 2000)
1) Efibanca - Roma	286.939.730
2) Banca delle Marche - Ancona . . .	443.185.660
Totale . . .	730.125.390

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 730.125.390, valuta 30 giugno 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A10367

DECRETO 17 maggio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 34.791.727.040 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 2000, ai sensi della legge n. 412 del 30 dicembre 1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore dell'istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che con propri decreti nn. 74, 75 e 76 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi da Mediovenezie alle regioni Veneto e Marche, e Monte Paschi di Siena alla regione Toscana;

Visto l'atto di fusione n. 124175 di repertorio e n. 17619 di raccolta del 15 ottobre 1999 con il quale la società Mediocredito del sud S.p.a. si dichiara fusa per incorporazione nella società Mediocredito Lombardo S.p.a.;

Viste le richieste di versamento della 13ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Meliorbanca (già Meliorconsorzio) - Roma

2) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna) - Bologna

3) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova

4) Banco di Napoli - Napoli

5) Banca Mediterranea - Potenza

6) Crediop - Roma

7) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna) - Bologna

8) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova

9) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova

10) Mediocredito Lombardo - Milano;

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Umbria; 2) regione Emilia-Romagna; 3) regione Liguria; 4) regione Campania; 5) regione Basilicata, 6) Policlinico S. Matteo di Pavia; 7) Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna; 8) Istituto G. Gaslini di Genova; 9) Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova; 10) Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Bari);

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489 per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 34.791.727.040, per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 34.791.727.040 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

ISTITUTI MUTUANTI	IMPORTI in lire (valuta 30 giugno 2000)
1) Meliorbanca - Roma	2.442.421.960
2) Carisbo - Bologna	11.236.966.950
3) Banca Carige - Genova	4.154.838.220
4) Banco di Napoli - Napoli	13.509.070.620
5) Banca Mediterranea - Potenza	1.311.291.700
6) Crediop - Roma	719.514.970
7) Carisbo - Bologna	547.492.370
8) Banca Carige - Genova	433.454.060
9) Banca Carige - Genova	296.478.310
10) Mediocredito Lombardo- Milano	140.197.880
Totale . . .	34.791.727.040

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 34.791.727.040, valuta 30 giugno 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A10368

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 18 luglio 2000.

Determinazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università di Milano per l'anno accademico 2000-2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione della facoltà e del corso di laurea e di diploma in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Milano;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 10 luglio 2000 dell'Università degli studi di Milano in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Milano è determinato in 294 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 6 per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10311

DECRETO 20 luglio 2000.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto ministeriale 0022536 con il quale nel bilancio del MURST è stato istituito il capitolo 7539 per i fini della legge n. 6/2000 che per l'anno finanziario 2000 presenta la disponibilità di 40 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 346 del 29 maggio 2000 con il quale il Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2000 la somma di L. 5.985.000.000 per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della citata legge n. 6/2000 ai sensi dell'art. 4 della legge stessa;

Considerato che in particolare l'art. 1, comma 1 della predetta legge, delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;

Considerata l'opportunità di determinare le modalità per la concessione dei contributi;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000 enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

A tal fine nelle domande devono essere indicate in ordine prioritario le fasi delle attività previste nello studio di fattibilità che possono essere realizzate con l'eventuale contributo.

Non è possibile chiedere la modifica delle finalità del contributo individuate nel decreto di assegnazione dei fondi.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entità del contributo, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una migliore qualità dei risultati e un più ampio coinvolgimento di soggetti.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo:

a) progetti troppo generici e non quantificati nell'importo;

b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e i destinatari;

c) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.

Art. 3.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:

a) una quota di L. 2.000.000.000 per progetti riguardanti gli osservatori astronomici, gli orti botanici e i musei naturalistici o storico-scientifici, civici e uni-

versitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere.

b) una quota di L. 1.800.000.000 per progetti volti alla promozione della cultura tecnico scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un miglior utilizzo dei laboratori scientifici e degli strumenti multimediali coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione.

c) una quota di L. 1.185.000.000 per progetti volti alla promozione dell'informazione e divulgazione scientifica e storico-scientifica anche mediante iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali.

d) una quota di L. 1.000.000.000 per progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre aree.

Art. 4.

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica - servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4 legge n. 6/2000 diffusione cultura scientifica», entro e non oltre il 30 settembre 2000; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda, di cui fa parte integrante anche l'allegata scheda, che dovrà essere debitamente completata in ogni sua parte, deve contenere tutti i dati che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica ove concessa, la sede ed il codice fiscale, il numero di conto di tesoreria per gli enti che ne sono titolari, il numero di conto corrente postale o conto corrente bancario con relative coordinate per gli altri enti. Deve essere, inoltre, dettagliatamente motivata indicando in particolare:

a) titolo, obiettivo e destinatari del progetto;

b) le strutture e le risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi;

c) l'eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili;

d) il termine finale di realizzazione del programma che non può essere superiore ad un anno dall'acquisizione del contributo.

Art. 5.

Alla domanda deve essere allegato:

a) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

b) studio di fattibilità;

c) piano finanziario del progetto da realizzare.

Art. 6.

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Art. 7.

Il servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca cura l'istruttoria propedeutica e la selezione delle domande sentito il comitato tecnico scientifico, di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000.

Roma, 20 luglio 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

LEGGE N. 6/2000 INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA

Scheda da allegare alla domanda di richiesta contributo

Ente proponente ....
....
....
legale rappresentante ....
ragione sociale ....
eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica ....
sede .... città ....
prov. .... c.a.p. .... telefono .... fax .... e-mail ....
codice fiscale .... partita IVA ....

numero conto tesoreria provinciale ....
numero conto corrente postale............. presso l'ufficio di ....
numero conto corrente bancario .... Istituto bancario ....
agenzia n. ..... di ....
ABI .... CAB ....

Titolo progetto ....
....
....
....
....
....
....
obiettivo (max 5 righe)..
....
....
....
destinatari ....
....
eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili ....
....
....
....
costo totale progetto............... contributo totale richiesto ....
indicazione fasi prioritarie ....
....

....
contributo richiesto per fasi prioritarie ....
....
....
termine finale realizzazione progetto ....
....
....

00A10372

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 giugno 2000.

Aggiornamento della tabella delle sigle di individuazione delle navi minori ed i galleggianti.

IL CAPO
DELL'UNITÀ DI GESTIONE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 e successive modificazioni all'ufficio locale marittimo di Capraia (isola) in quanto compreso nel compartimento marittimo di Portoferraio fu attribuita la sigla 1-PF e all'ufficio circondariale marittimo di Otranto e all'ufficio locale marittimo di San Cataldo (Lecce) in quanto compresi nel compartimento marittimo di Brindisi furono attribuite rispettivamente le sigle 1-BR e 2-BR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2000 con il quale, a seguito di modificazioni apportate alle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'ufficio locale marittimo di Capraia (isola), è passato a far parte del compartimento marittimo di Livorno e l'ufficio circondariale marittimo di Otranto e l'ufficio locale marittimo di San Cataldo (Lecce), sono passati a far parte del compartimento marittimo di Gallipoli;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variazione:

dopo «Orbetello» del compartimento marittimo di Livorno, aggiungasi:

«Capraia» (isola), sigla assegnata 16 - LI;

dopo «Leuca» (Capo S. Maria) del compartimento marittimo di Gallipoli, aggiungasi:

«Otranto», sigla assegnata 6 - GL;

«San Cataldo», sigla assegnata 7 - GL.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni per la parte che concerne l'attribuzione delle sigle 1-PF, 1-BR e 2-BR rispettivamente all'ufficio locale marittimo di Capraia (isola), non più compreso nel compartimento marittimo di Portoferraio, all'ufficio circondariale marittimo di Otranto ed all'ufficio locale marittimo di San Cataldo (Lecce), non più compresi nel compartimento marittimo di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2000

Il capo dell'unità di gestione: CALIENDO

00A10310

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 2000.

Direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attua-

zione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 13 gennaio 2000 protocollo n. 757009 con la quale l'organismo C.V.Q. S.r.l., con sede in via Pio Fedi, 36 - 50142 Firenze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo C.V.Q. S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva dei Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo C.V.Q. S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo C.V.Q. S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B, limitatamente alla lettera B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A10371

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2000.

Proroga del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995 che, all'art. 30, ha fissato al 31 gennaio di ciascun anno il termine entro cui versare gli oneri per le pesche speciali;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2000, n. 72, recante proroga del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali;

Ritenuto necessario acquisire il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare già convocati per il prossimo 6 giugno 2000;

Ritenuto opportuno prorogare, in attesa del suddetto parere, il termine fissato al 31 maggio 2000 dal decreto ministeriale 29 gennaio 2000 per il pagamento degli oneri per le pesche speciali;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 2000 in premesse citato, per il pagamento degli oneri per le pesche speciali, è prorogato al 12 giugno 2000.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 31 maggio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 91

00A10378

DECRETO 5 luglio 2000.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», in Thiene, ad effettuare funzioni di controllo nel settore delle carni di pollame previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata nel supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'art. 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nel supplemento ordinario n. 15/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 2000, che all'art. 14 modifica l'art. 53 succitato, in particolare il comma 8, lettera *b)* e il comma 9 e 10, per quanto attiene, rispettivamente, ai soggetti che operano la scelta dell'organismo di controllo e alla eventualità della mancanza di una scelta nonché alla possibilità di un potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza e assenza operativa degli organi privati di controllo;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n. 465, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 14 dicembre 1999;

Vista la richiesta presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999 dalla Società CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74;

Considerato che la medesima è già stata autorizzata dal Ministero con decreto ministeriale del 10 novembre 1998 ai controlli sui prodotti DOP e, quindi, ha già ottenuto il parere di conformità alle norme EN 45011 dal gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998 n. 178;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità nazionale competente, ai sensi dell'art. 53, primo comma, della legge n. 128/1998, ha riscontrato, previa acquisizione della documentazione *ad hoc* richiesta alla suddetta società, la rispondenza dell'organismo di controllo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare» ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale n. 465/1999 per la successiva autorizzazione ed iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 8 del citato regolamento 465/1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione con conseguente iscrizione nell'elenco degli organismi di cui al decreto ministeriale n. 465/1999 dell'organismo di controllo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» per i controlli ai macelli e ai produttori della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», in seguito denominato «CSQA S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza) via S. Gaetano 74, identificato ai sensi dell'art. 53, primo comma della legge n. 128/1998 è autorizzato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame.

Per effetto di tale autorizzazione l'organismo di controllo CSQA S.r.l. è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per i controlli sulle carni di pollame qualificate con diciture particolari.

Art. 2.

La autorizzazione comporta l'obbligo per il «CSQA S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa del settore (regolamento n. 1538/91, decreto ministeriale 10 settembre 1999 n. 465 e il presente decreto) e può essere sospesa o revocata, qualora l'or-

ganismo non risulti più in possesso dei requisiti prescritti, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA S.r.l.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza le modalità di controllo sancite dal disciplinare emanato dal Ministero e accettate dall'organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

Il medesimo provvede a comunicare al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio *status* giuridico.

Infine l'organismo è tenuto ad adempiere e osservare tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente decida di impartire, ove utili o necessarie.

Art. 4.

Le tariffe stabilite per le ispezioni sono sottoposte ad un controllo di congruità e approvate dall'autorità nazionale competente e sono identiche per tutto il territorio nazionale e per tutti i destinatari.

I controlli sono effettuati in modo uniforme per tutti i destinatari.

Art. 5.

L'autorizzazione ha durata di anni tre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo sospensione o revoca ed è rinnovabile per la stessa durata.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA S.r.l.» comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi i nominativi delle aziende e macelli controllati e i risultati dei controlli mediante immissione nel sistema informatico del Ministero.

Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico, documentali della attività di controllo, compresi nominativi, quantità controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione dell'autorità nazionale competente, opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal regolamento CEE n. 1538/91 e decreto ministeriale n. 465/1999.

Le modalità di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale.

Art. 7.

Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel settore delle carni di pollame di cui al regolamento n. 1538/1991 e al decreto ministeriale n. 465/1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

Il direttore generale: PETROLI

00A10344

DECRETO 12 luglio 2000.

Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante «Disciplina delle strade del vino».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 27 luglio 1999, n. 268, recante «Disciplina delle strade del vino» ed in particolare l'art. 3 che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione degli standard minimi di qualità, da adottarsi mediante decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto altresì l'art. 5, della citata legge che estende l'applicazione della stessa alla realizzazione delle «strade» finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1999, n. 350, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 173/1998;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espressa nella seduta del 1° giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente decreto sono fissati gli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono quelli lungo i quali insistono, oltre alle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, anche le produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e le produzioni agroalimentari tradizionali, individuate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350.

Art. 2.

Standard minimi delle strade del vino

1. Ogni «strada del vino» deve prevedere:

a) il logo identificativo unico;

b) la segnaletica informativa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *c)*, capoverso *h)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, posta sia lungo il percorso sia in prossimità del soggetto aderente alle «strade del vino», e consistente dello specifico logo identificativo;

c) l'esposizione presso ciascun soggetto aderente della mappa del territorio specifico della «strada del vino»; la mappa dovrà contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica complessiva, tramite simbologia annessa, della «strada del vino»;

d) il regolamento di funzionamento, contenente almeno la tipologia dei soggetti aderenti ed i requisiti necessari degli stessi per aderire alla «strada del vino»;

c) il soggetto responsabile.

Art. 3.

Soggetto responsabile

I. Il soggetto responsabile è costituito dal comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 luglio 1999, n. 268, il quale deve almeno:

a) essere regolarmente costituito;

b) gestire il disciplinare di cui all'art. 2 della suddetta legge n. 268 del 1999;

c) pianificare le attività inerenti:

l'omologazione dei soggetti aderenti;

la verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti;

gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti;

la redazione del materiale illustrativo e divulgativo offerto;

l'organizzazione di visite guidate, avvalendosi di personale qualificato almeno in un'altra lingua comunitaria;

la promozione della «strada del vino».

Art. 4.

Tipologia dei soggetti aderenti

1. Ad ogni «strada del vino» devono aderire almeno i seguenti soggetti, aventi le caratteristiche specificate nei successivi articoli:

a) due o più aziende vitivinicole;

b) una o più cantine;

c) uno o più strutture tra:

enoteche;

aziende agrituristiche;

esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della «strada del vino»;

imprese turistico-ricettive;

musei della vite e del vino o musei etnografici enologici.

Art. 5.

Aziende vitivinicole e cantine

1 . Le aziende vitivinicole e le cantine devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, oppure al di fuori della zona di produzione, nel caso di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;

c) ingresso o altro locale adibito a luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita;

d) allestimento di uno spazio di degustazione;

e) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il soggetto responsabile della «strada del vino»;

f) affissione in modo visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi;

g) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del nome dell'azienda, di numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura.

Art. 6.

Enoteche

1. Le enoteche non riconosciute ai sensi delle leggi regionali devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) esposizione con particolare cura, ed in luogo adeguato, di vini delle aziende facenti parte della «strada del vino»;

c) esposizione ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della «strada del vino»;

d) disponibilità di materiale informativo sulla «strada del vino» approvato dal soggetto responsabile;

e) allestimento di uno spazio di degustazione.

Art. 7.

Aziende agrituristiche

1. Le aziende agrituristiche devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime, oltre quelle previste dalle normative vigenti:

a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati all'art. 1, comma 2, del presente decreto;

b) carta dei vini e almeno un menù di degustazione qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti;

c) disponibilità di materiale informativo sulla «strada del vino» approvato dal soggetto responsabile;

d) indicazione nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura.

Art. 8.

Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimenti e bevande delle «strade del vino»

1. Gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande, devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati all'art. 1, comma 2, del presente decreto;

b) carta dei vini, adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza di vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della «strada del vino»;

c) menù di degustazione comprensivi di piatti tipici del territorio interessato alla «strada del vino»;

d) materiale informativo sulla «strada del vino» approvato dal soggetto responsabile.

Art. 9.

Imprese turistico-ricettive

1. Le imprese turistico-ricettive devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) ubicazione all'interno delle zone di produzione dei prodotti individuati all'art. 1, comma 2, del presente decreto;

b) materiale informativo sulla «strada del vino» approvato dal soggetto responsabile.

Art. 10.

Musei del vino e della vite o etnografici enologici

1. I musei del vino e della vite o etnografici enologici devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) ubicazione all'interno della zona di produzione dei vini riconosciuti ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) apertura al pubblico negli orari concordati con il soggetto responsabile della «strada del vino»;

c) promozione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola, propria della «strada del vino».

Art. 11.

Altre strade di prodotti di qualità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 nonché dell'art. 4, in quanto compatibili, sono applicabili anche alle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.

2. Le regioni determinano i requisiti qualitativi minimi per ogni altra tipologia di soggetto aderente.

Art. 12.

1. Le regioni comunicano al Ministero, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco delle strade del vino riconosciute nel loro ambito territoriale.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicheranno le presenti disposizioni nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10377

DECRETO 17 luglio 2000.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca al «Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini C.A.P.P.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Porto S. Stefano.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 3759/82 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare l'art. 4, concernente le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2062/80 della Commissione relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione europea recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio delle Comunità europee, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 1762/96 della Commissione europea che modifica il suddetto regolamento n. 2939/94, in particolare l'art. 1, punto 3), in base al quale «se un'Organizzazione di produttori viene meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento, quali sono enunciate dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 105/76, lo Stato membro deve revocare il riconoscimento di detta organizzazione»;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 27 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 15 giugno 1977, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CEE) n. 100/76, successivamente abrogato, l'Organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale denominata «Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini (C.A.P.P.A.)» Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Porto S. Stefano - Monte Argentario (Grosseto);

Vista l'istanza in data 15 giugno 1995 con la quale la suddetta società ha chiesto la revoca del riconoscimento per le ragioni addotte nell'istanza medesima;

Considerato che il «Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini (C.A.P.P.A.)» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Porto S. Stefano - Monte Argentario (Grosseto), non ha usufruito dei contributi alla costituzione ed all'esercizio previsti dalla legge n. 388/1975 concernente provvidenze a favore delle organizzazioni dei produttori nel settore della pesca, né di altri contributi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1998, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la suddetta società cooperativa a r.l. «Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini (C.A.P.P.A.)», con sede in Porto S. Stefano - Monte Argentario;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla normativa per il riconoscimento della suddetta società quale organizzazione di produttori;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione congiunta con il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare del 6 giugno 2000 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È revocato, ai sensi del regolamento (CE) n. 2939/94 così come modificato dal regolamento CE n. 1762/96, art. 1, punto 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca del «Consorzio dell'Argentario fra produttori di pesca e affini (C.A.P.P.A.)» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Porto S. Stefano - Monte Argentario (Grosseto), già concesso con il suddetto decreto ministeriale del 27 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10373

DECRETO 17 luglio 2000.

Estensione del riconoscimento quale organizzazione di produttori all'«Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 3759/82 del Consiglio delle Comunità europee recante disposizioni relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare l'art. 4, concernente le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione europea recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio delle Comunità europee, relativo al riconoscimento delle suddette organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 1762/96 della Commissione europea recante modifica al suddetto regolamento n. 2939/94;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 4 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, successivamente abrogato, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale di sardine e acciughe denominata «Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona - Via Vanoni n. 4;

Vista l'istanza in data 25 novembre 1999 con la quale la suddetta associazione ha chiesto l'estensione del riconoscimento quale organizzazione di produttori anche per le specie elencate nell'istanza stessa;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione svolge, per i prodotti di cui ha richiesto il riconoscimento, un'attività economica sufficiente ai sensi del regolamento (CE) n. 2939/94 e del regolamento (CE) n. 1762/96;

Vista anche la relazione tecnico-economica in data 24 novembre 1999 della capitaneria di porto di Ancona nella quale viene espresso parere favorevole all'estensione del riconoscimento della suddetta associazione come organizzazione di produttori anche alle specie ittiche elencate nell'istanza sopracitata, essendo largamente rispettato, per le stesse, il requisito minimo di

produzione del 30% previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto ii), del suddetto regolamento (CE) n. 2939/94;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima la quale, nella riunione congiunta con il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare del 6 giugno 2000 ha espresso parere favorevole;

Ritenuto opportuno concedere alla Associazione produttori pesca, Società cooperativa a r.l., con sede in Ancona, l'estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori per le seguenti specie ittiche: seppie, scampi, sogliole, naselli, triglie, busbane, suri, palombi, ghiozzi, calamari, totani, pannocchie, granchi, mazzancolle, rombi, passere, zanchette, testole, moli, rana pescatrice, polpi;

Decreta:

È esteso, ai fini del regolamento (CE) n. 2939/94, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, il riconoscimento della «Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, quale organizzazione di produttori anche per le specie ittiche sopra elencate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10374

DECRETO 19 luglio 2000.

Misure in materia di interruzioni tecniche dell'attività di pesca nel Tirreno e nell'Adriatico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visti il regolamento (CE) n. 1263 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento (CE) n. 1792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante modalità attuative di dette azioni;

Vista la decisione della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000, recante obiettivi al 31 dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana;

Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 25 maggio 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2000 concernente l'interruzione tecnica dell'attività di pesca a strascico e/o volante nel Mar Ionio;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2000, ha preso atto della situazione ambientale del Mare Adriatico legata alla presenza di mucillagini sul fondo marino e delle conseguenze negative sulle attività di pesca ed ha autorizzato il Ministro delle politiche agricole e forestali ad adottare per tale mare le misure tecniche per l'interruzione dell'attività di pesca previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nelle sedute del 28 giugno 2000 e 19 luglio 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Titolo I
INTERRUZIONI TECNICHE DELLA PESCA A STRASCICO E/O VOLANTE NEL TIRRENO

Art. 1.

1. L'interruzione tecnica dell'attività di pesca delle navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, allo strascico e/o volante, con l'esclusione della sciabica, ed iscritte nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria compresi, è attuata per trenta giorni consecutivi dal 2 settembre al 1° ottobre 2000, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli.

2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione dell'interruzione tecnica della pesca è disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali e le eventuali misure sociali d'accompagnamento sono a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 2.

1. Nel caso in cui il capo del compartimento marittimo abbia disposto, in conformità a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, l'effettuazione obbligatoria, nel compartimento di pertinenza, dell'interruzione tecnica di cui al precedente articolo, tutte le navi a strascico e/o volante sono obbligate a rispettare l'interruzione, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 3.

2. In attuazione dei principi del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 relativi ai compartimenti premiali, nei compartimenti marittimi ove, ai sensi del comma 1, è stabilita l'effettuazione obbligatoria dell'interruzione tecnica, è vietato, pena la sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta giorni, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi dal primo giorno d'interruzione a novanta giorni dopo la fine dell'interruzione tecnica.

3. Nei giorni di interruzione tecnica delle navi di cui al comma 1 è consentito l'esercizio della pesca con gli altri sistemi autorizzati sulla licenza, previa rinuncia agli eventuali benefici economici derivanti da provvedi-

menti legislativi relativi all'anno 2000 in materia di interruzioni tecniche dell'attività di pesca e sbarco delle attrezzature a strascico e/o volante.

4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformità a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, non è disposta l'effettuazione obbligatoria delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facoltà di aderire all'interruzione stessa, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione, di formale comunicazione di adesione.

5. Nessuna restrizione all'attività di pesca, fatte salve quelle esistenti in forza di disposizioni normative preesistenti al precedente decreto, può essere disposta per i compartimenti marittimi nei quali non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante.

6. I capi dei compartimenti marittimi nei quali non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante possono, su parere conforme della Commissione consultiva locale di cui alla legge n. 963/1965, prevedere restrizioni alle attività di pesca per le navi provenienti da altri compartimenti autorizzati allo strascico e/o volante.

Art. 3.

1. Durante il periodo d'interruzione è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, la nave può, durante il periodo d'interruzione tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stata iniziata l'interruzione tecnica.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.

Art. 4.

1. A cura dell'armatore deve essere depositata presso gli uffici marittimi, entro il 2 settembre 2000, la licenza di pesca.

2. Per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio è stata depositata la licenza, comunica, entro cinque giorni dall'inizio del periodo di interruzione, all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione stessa.

3. Effettuata la consegna della licenza ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.

Titolo II
INTERRUZIONE TECNICA DELLA PESCA NELL'ADRIATICO

Art. 5.

1. Le navi iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi comprese quelle iscritte presso gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto e che svolgano con le stesse unità attività di pesca in Adriatico e siano abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, allo strascico e/o volante, sono obbligate ad effettuare l'interruzione tecnica dal 20 luglio al 1° settembre 2000. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle unità iscritte in porti del compartimento marittimo di Gallipoli purché i titolari di dette unità siano residenti nei comuni di Castro, Tricase, S. Maria di Leuca e Otranto e svolgano attività di pesca in Adriatico.

2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimo di cui al comma 1 ed abilitate ai sistemi da posta e/o circuizione, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facoltà di aderire all'interruzione stessa, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il 24 luglio 2000, di formale comunicazione di adesione.

3. Sono escluse dall'interruzione tecnica di cui ai commi 1 e 2 le navi abilitate alla pesca oceanica; le navi abilitate alla pesca mediterranea possono esercitare entro il 24 luglio 2000 l'opzione di aderire all'interruzione tecnica ovvero optare per l'attività di pesca che, nel periodo di cui al comma 1, può essere esercitata esclusivamente fuori del Mare Adriatico. Per le navi iscritte nei compartimenti dell'Adriatico, che per consuetudine esercitano la pesca dei gamberi di profondità in Ionio e in Tirreno si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 16 giugno 1998.

4. Per le navi di cui ai commi 1 e 2, a cura dell'armatore deve essere depositata presso gli uffici marittimi, entro il 24 luglio 2000, la licenza di pesca.

5. Nel periodo di interruzione di cui al presente titolo si applicano anche per le navi ed i compartimenti dell'Adriatico le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, all'art. 3 e all'art. 4, commi 2 e 3.

Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

1. Per il fermo tecnico nei giorni di sabato, domenica e festivi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2000.

2. Nelle otto settimane successive alle interruzioni tecniche la pesca con i sistemi a strascico e/o volante in Adriatico è vietata anche nel giorno di venerdì; modalità diverse di effettuazione del fermo di cui al presente comma possono essere determinate a seguito di intesa tra le parti sociali.

3. Nel periodo natalizio e delle festività di fine anno non si fa luogo a deroghe rispetto alle previsioni dei commi 1 e 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10375

DECRETO 20 luglio 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alte regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonchè la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° ottobre 1999 al 31 maggio 2000 nella provincia di Sassari;

siccità dal 1° gennaio 2000 al 30 maggio 2000 nella provincia di Nuoro;

siccità dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000 nella provincia di Cagliari;

siccità dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000 nella provincia di Oristano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari: siccità dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), d),* nell'intero territorio provinciale;

Nuoro: siccità dal 1° gennaio 2000 al 30 maggio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b, d),* nell'intero territorio provinciale;

Oristano: siccità dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), d),* nell'intero territorio provinciale;

Sassari: siccità dal 1° ottobre 1999 al 31 maggio 2000 provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), d),* nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A10379

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 maggio 2000.

Approvazione del programma di sviluppo presentato dalla società CON.S.I.A.T. di Foggia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 1-*ter* riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65, con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale per l'esame e l'istruttoria dei programmi ammissibili al contributo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una apposita struttura tecnica;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale i programmi devono essere approvati sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica, determinando contemporaneamente per ciascuno di essi il contributo a carico del Fondo, la cui erogazione è subordinata alla stipula apposita convenzione;

Visti i decreti ministeriali 8 e 16 novembre 1995 e 17 novembre 1997, relativi alle nomine dei membri della struttura tecnica composta da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994, relativo ai criteri di priorità nell'approvazione dei programmi di sviluppo ed in particolare la lettera *a)* che riconosce priorità ai programmi localizzati in aree per le quali siano stati stipulati protocolli di intesa di rilevanza sociale;

Visto il verbale in data 8 ottobre 1998 con cui la struttura tecnica ha proposto l'approvazione alla società CON.S.I.A.T. di Foggia di un programma di sviluppo a valere sulla 3ª fase dell'art. 1-*ter* per un importo di L. 11.013.000.000;

Visto il verbale in data 14 dicembre 1998 con cui la struttura tecnica ha preso atto della necessità di far precedere l'approvazione del programma di sviluppo presentato dalla società CON.S.I.A.T. di Foggia dal parere del Consiglio di Stato, in quanto la stipula del protocollo d'intesa per l'area di Foggia è avvenuta in data successiva al termine di presentazione delle domande della 3ª fase (10 gennaio 1998), nonostante il raggiungimento sostanziale dell'intesa medesima sia avvenuto entro la fine del 1997;

Visto il parere favorevole n. 1689/99 del Consiglio di Stato, emesso nella seduta del 29 settembre 1999, in ordine alla validità della domanda presentata dalla società CON.S.I.A.T. di Foggia;

Vista la nota del 14 marzo 2000 con la quale la società CON.S.I.A.T. ha comunicato che il programma di sviluppo, presentato in data 9 gennaio 1998, risulta tuttora valido;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il programma di sviluppo presentato dalla società CON.S.I.A.T. sulla base delle proposte formulate dalla citata struttura tecnica con il verbale del 14 dicembre 1998 ed in conformità al parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato in data 29 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma di sviluppo presentato dalla società CON.S.I.A.T. di Foggia e determinato il contributo a carico de Fondo per lo sviluppo, come da tabella allegata.

Art. 2.

L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula con il soggetto responsabile dell'attuazione del programma, di apposita convenzione, redatta ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, da effettuarsi entro quindici mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Nella convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto saranno definite le modalità di certificazione dei dati forniti dal soggetto responsabile dell'attuazione del programma, relativi alle condizioni di fattibilità ed alla congruità dei costi.

Ove non risultassero giustificati gli importi specifici, si provvederà con successivo provvedimento a rideterminare i contributi assegnati di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro: SALVI

CONTRIBUTI FONDO PER LO SVILUPPO (art. 1-*ter* della legge n. 236/1993) - 3ª fase
(in miliardi di lire)

AREA/SOGGETTO	Contributo richiesto	1ª istruttoria	2ª istruttoria					3ª istruttoria		Contributo proposto
Provincia di Foggia/Consiat	26,535	26,535	A	—	—	60%	15,921	100%	15,921	11,013

00A10201

DECRETO 5 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra - Podgora», in Vibo Valentia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1999, con il quale il dott. Raffaele Nicola è stato nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra Podgora», con sede in Vibo Valentia, già sciolta con precedente decreto ministeriale del 25 giugno 1997;

Viste le dimissioni del dott. Raffaele Nicola;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni comunicate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pepe Giuseppe residente in Vibo Valentia, alla via A. Cefaly n. 27, è nominato commissario liquidatore della «società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra mutilati ed invalidi di guerra - Podgora», con sede in Vibo Valentia, alla via Corso Umberto I, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 25 giugno 1997, in sostituzione del dott. Raffaele Nicola.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10335

DECRETO 13 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «San Vito», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 4 dicembre 1986 la società cooperativa «San Vito» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore il dott. Matteo D'Atti;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1991 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Davide Marandola, in sostituzione del dott. Matteo D'Atti;

Vista la nota protocollo n. 2085 del 30 marzo 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5 ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1981 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «San Vito», con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 239, costituita con rogito notaio Renato Bissi in data 28 settembre 1978, rep. 1542, tribunale di Roma, registro società n. 3966/78, BUSC n. 24855, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 giugno 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A10331

DECRETO 14 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa C.R.S. «Centro ricerche sociali», in Vercelli.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, in materia di decentramento alle direzione provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Esaminati gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività della società cooperativa «C.R.S. Centro ricerche sociali» con sede in Vercelli, dai quali risulta che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Tenuto conto del parere favorevole della commissione centrale delle cooperative per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa C.R.S. «Centro ricerche sociali», con sede in Vercelli, BUSC n. 719/155912, rogito notaio Massimo Cortese di Vercelli omologato dal tribunale di Vercelli il 29 novembre 1977, n. 3633 Registro imprese, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Vercelli, 14 giugno 2000

Il direttore provinciale: CORRENTE

00A10399

DECRETO 15 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori», in Nardò.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori», con sede in Nardò (Lecce) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la nota con la quale il rag. Dionisio Frontini non accettava l'incarico affidatogli per motivi di salute;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pier Luigi Giannachi, con residenza in Corigliano d'Otranto (Lecce) via Coriolano n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori», con sede in Nardò (Lecce), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con precedente decreto ministeriale 16 gennaio 1978, in sostituzione del rag. Dionisio Frontini, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10324

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Su Padru soc. coop. a r.l.», in Putifigari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 maggio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa agricola «Su Padru Soc. coop. a r.l.», con sede in Putifigari (Sassari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Su Padru Soc. coop. a r.l.», con sede in Putifigari (Sassari), costituita in data 27 novembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. - Gaetano Porqueddu di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari con decreto del 18 dicembre 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Erasmo Meloni, con residenza in Sassari, via Stintino n. 6, ne è nominato del commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10325

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Magalì - Società cooperativa a r.l.», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 ottobre 1997, eseguiti dalla Confederazione cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caserta;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Magalì - Società cooperativa a r.l.», con sede in Caserta, costituita in data 4 luglio 1975 con atto a rogito del notaio dott. Matteo Renato Ciaccia di S. Angelo d'Alife (Caserta), omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto 6 agosto 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Silvio Pedata, con residenza in Sant'Antimo (Caserta), via Francesco Solimena n. 4, ne è nominato del commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10326

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Diversificando - Società cooperativa a r.l.», in Empoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 novembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Firenze nei confronti della società cooperativa «Diversificando - Società cooperativa a r.l.», con sede in Empoli (Firenze);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diversificando - Società cooperativa a r.l.», con sede in Empoli (Firenze), costi-

tuita in data 31 maggio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Leonardo Ruta di Fucecchio (Firenze) omologato dal tribunale di Firenze con decreto 1° agosto 1996, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Ermini, con studio in Firenze, via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10327

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Galassia a r.l.», in Battipaglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 1° dicembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Galassia a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Società cooperativa edilizia Galassia a r.l.» con sede in Battipaglia (Salerno), costituita in data 10 settembre 1981, con atto a rogito del notaio dott. Donato Ciancio di Battipaglia, omologato dal tribunale di Salerno con decreto del 6 ottobre 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Vittorio Ricci, con residenza in Napoli, via Camillo De Nardis n. 73, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10328

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Capanna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 maggio 1998 e 2 settembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto nei confronti della società cooperativa edilizia «La Capanna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 1 della legge n. 127/1971;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127/1971, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Capanna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, costituita in data 17 dicembre 1976, con atto a rogito del notaio dott. Giorgio Ciampolini di Grosseto, omologato dal tribunale di Grosseto con decreto dell'11 gennaio 1977, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127/1971 e il dott. Paolo Mazzetti, con studio in Grosseto, via dei Barberi n. 108, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10329

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Geotermica», in Santa Fiora.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del C.S., depositata c/o la C.C.I.A.A. di Grosseto in data 21 dicembre 1998;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 22 giugno 1999 le cui risultanze confermano le condizioni previste dall' art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 22 maggio 2000;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Geotermica», con sede in Santa Fiora, frazione Bagnore, via Fratelli Cervi n. 108, costituita in data 27 febbraio 1996, rogito notaio dott. Giorgio Bonelli, repertorio n. 49365, registro società n. 46658/96, BUSC n. 1478/274837, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 15 giugno 2000

Il dirigente: BUONOMO

00A10333

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Scoop Sovana cooperativa», in Sorano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione del segretario e del presidente del C.S., depositata c/o la C.C.I.A.A. di Grosseto in data 23 luglio 1998;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 27 ottobre 1998 le cui risultanze confermano le condizioni previste dall' art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 22 maggio 2000;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Scoop Sovana cooperativa», con sede in Sorano, frazione Sovana, via del Duomo n. 17, costituita in data 15 febbraio 1996, rogito notaio dott. Bruno Gaudieri, repertorio n. 24514, registro società n. 44445/96, BUSC n. 1476/274835, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 15 giugno 2000

Il dirigente: BUONOMO

00A10334

DECRETO 15 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sirmione a r.l.», in Portici, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie si competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi e i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 aprile 1990, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sirmione a r.l.» con sede in Portici (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile e art. 18 della legge 59/92;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge 59/92, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sirmione a r.l.» con sede in Portici (Napoli), costituita in data 16 marzo 1984, con atto a rogito del notaio dott. Carlo Tafuri di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 7 aprile 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Raffaele Pillo, con studio in Napoli, corso Secondigliano n. 151, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10400

DECRETO 15 giugno 2000

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Emmaus - Società cooperativa a r.l.», in Treviglio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 22 luglio 1998 con il quale la società cooperativa edilizia «Emmaus società cooperativa a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Guido Mutti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il commissario liquidatore dott. Guido Mutti ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente:

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luca Monzio Campagnoni, con residenza in Bergamo viale Partigiano, 92, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Emmaus società cooperativa a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con decreto direttoriale 22 luglio 1998, in sostituzione del dott. Guido Mutti, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10403

DECRETO 15 giugno 2000

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Vallebelbo», in Asti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1993 con il quale la società cooperativa «Vallebelbo» con sede in Asti è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il rag. Dario Piruozzolo ne è stato nominato commissario liquidatore, successivamente dimissionario;

Vista la nota con la quale l'avv. Mauro Bolla ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art.1.

La rag. Carla Grattapaglia, con studio in Torino via Michele Schina n. 7, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Vallebelbo» con sede in Asti, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con decreto ministeriale 12 marzo 1993, in sostituzione dell'avv. Mauro Bolla nominato con decreto direttoriale 22 luglio 1998, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10405

DECRETO 15 giugno 2000

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Risveglio», in Gesturi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1988 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Il Risveglio» con sede in Gesturi (Cagliari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Giuseppe Amat di San Filippo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari, con la quale comunicava la rinuncia all'incarico del commissario liquidatore per gravi motivi di salute;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente:

Decreta:

Art.1.

Il dott. Riccardo Murgia, con studio in Cagliari, via E. Sanjust n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Risveglio», con sede in Gesturi (Cagliari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con decreto ministeriale 22 marzo 1988, in sostituzione del dott. Giuseppe Amat di San Filippo, rinunciatario per gravi motivi di solute.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10406

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «L'Alba - Società cooperativa», in Spoleto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 22 maggio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«L'Alba - Società cooperativa», con sede a Spoleto, costituita per rogito notaio Marco Pirone in data 14 febbraio 1991, rep. n. 17017, reg. soc. 2198, tribunale di Spoleto, B.U.S.C. n. 2371/252867.

Perugia, 16 giugno 2000

Il direttore: DE VECCHI

00A10337

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperazione Sud», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 settembre 1997 e succesivo accertamento del 15 novembre 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperazione Sud», n. pos. 4701/185227, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio dott. Ugo Perugini in data 3 giugno 1981, rep. n. 56710, reg. imprese n. 4800, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A10338

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascente», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 ottobre 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «La Rinascente», n. pos. 1187/24520, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Leonida Bellisario in data 21 ottobre 1945, rep. n. 4223, reg. imprese n. 2668, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A10339

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Mediterranea», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 gennaio 1999 e succesivo accertamento del 2 novembre 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Mediterranea», n. pos. 7475/270537, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Roberto Carino in data 16 gennaio 1995, rep. n. 83447, reg. imprese n. 32700, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A10340

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Progresso Canosa», in Canosa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 giugno 1998 e succesivo accertamento del 20 dicembre 1998 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Progresso Canosa», n. pos. 5462/211739, con sede in Canosa, costituita per rogito notaio dott. Italo Coppola in data 10 giugno 1985, rep. n. 44341, reg. imprese n. 6786, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A10341

DECRETO 16 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Agricoltura», in Poggiorsini.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 dicembre 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Agricoltura», n. pos. 3401/153440, con sede in Poggiorsini, costituita per rogito notaio dott. Francesco Denora in data 27 aprile 1977, rep. n. 2321, reg. imprese n. 9582, omologata dal

tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 giugno 2000

Il dirigente: BALDI

00A10342

DECRETO 21 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Angelo Pellegrini a r.l.», in S. Demetrio ne' Vestini.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1982, con il quale la società cooperativa «Angelo Pellegrini a r.l.» con sede in S. Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Angelo Stefanucci, ne è stato nominato commissario liquidatore, successivamente dimessosi;

Vista la nota ministeriale inviata al commissario liquidatore, dr.ssa Vanda Scimia con la quale si chiedevano notizie in merito alla procedura liquidatoria e non avendo ricevuto notizie;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Giuseppe Cleofe, con studio in Celano (L'Aquila), via Cotarda n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Angelo Pellegrini a r.l.», con sede in S. Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 11 marzo 1982, in sostituzione della dott.ssa Vanda Scimia, nominata con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10408

DECRETO 23 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Trasportitalia S.c.r.l.», in Lavello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa «Trasportitalia S.c.r.l.» con sede in Lavello (Potenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trasportitalia S.c.r.l.», con sede in Lavello (Potenza), costituita in data 7 aprile 1990, con atto a rogito del notaio dott.ssa Ornella Del Gaudio di Lavello (Potenza), omologato dal tribunale di Melfi (Potenza) con decreto dell'11 maggio 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Dante Tirico, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10407

DECRETO 23 giugno 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cealcoop - Società cooperativa a r.l. di realizzazione impianti», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1986, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Cealcoop società cooperativa a r.l. di realizzazione impianti» con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il sig. Enrico Masucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale con la quale veniva sollecita al predetto commissario liquidatore la procedura liquidatoria in atto;

Considerato che il sig. Enrico Masucci non ha accettato l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonino Cascio Gioia, con studio in Roma, via C. Morin, 45, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cealcoop società cooperativa a r.l. di realizzazione impianti», con sede in Roma già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 19 novembre 1986, in sostituzione del sig. Enrico Masucci, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10409

DECRETO 27 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Azzurra» a r.l., in San Severo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni; l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

il parere del comitato centrale per le cooperative del 12 aprile 2000;

la nota n. 2589 del 12 giugno 2000 della direzione generale della cooperazione, div. IV/5;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa mista «Azzurra» a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Matteo D'Angelo, rep. n. 97059, tribunale di Foggia, R.S./I. 6392, posiz. BUSC. 2917/202975, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 27 giugno 2000

Il dirigente: PISTILLO

00A10332

DECRETO 28 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Matera V», in Matera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte,del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società coo-

perative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A. - registro delle imprese - nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente Autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 1 della legge n. 127/1971, che prevede lo scioglimento d'ufficio in caso di mancato reintegro del numero minimo dei soci;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale d'ispezione del 22 settembre 1999, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Matera V», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima non ha proceduto nei termini di legge al reintegro del numero minimo dei soci;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la società cooperativa a r.l. «Matera V», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina del commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 28 giugno 2000

Il direttore: GURRADO

00A10401

DECRETO 29 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Co. Pro.Zoo. - Consorzio zootecnico e lattiero caseario - S.c. a r.l.», in Venezia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 maggio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Co.Pro.Zoo. - Consorzio zootecnico e lattiero caseario - S.c. a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio Guido Bartolucci in data 4 aprile 1975, repertorio n. 27666, registro società n. 12190, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 1730/143292.

Venezia-Mestre, 29 giugno 2000

Il direttore: MONACO

00A10330

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «S. Scrocco», in Pesaro.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «S. Scrocco», con sede in Pesaro in Strada Montefeltro n. 63, costituita per rogito dott. Enrico Zaccarelli in data 2 febbraio 1976, repertorio n. 170042-10930 - registro imprese n. 2442 presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, B.U.S.C. n. 848/143883, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400.

Pesaro, 3 luglio 2000

p. *Il direttore reggente:* DELLA SANTINA

00A10415

DECRETO 3 luglio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 22 febbraio 2000.

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «LAS» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Gualtieri Paola in data 12 ottobre 1984, repertorio n. 16124 registro società n. 3686, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 2078/207402;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Speranza», a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro in data 6 gennaio 1988, repertorio n. 56782, registro società n. 1813, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2560/234401;

3) società cooperativa mista «Servizi generali», con sede in Lamezia Terme, a responsabilità limitata, costituita il 22 marzo 1993 per rogito notaio Francesco Notaro, repertorio n. 76455, registro società n. 2608, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 3023/263485;

4) società cooperativa sociale «Licia Bartolomeo», con sede in Catanzaro a responsabilità limitata, costituita il 15 novembre 1993 per rogito notaio Paola Gualtieri, repertorio n. 87523, registro società n. 6581, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 3042/266882;

5) società cooperativa mista «Tecnocoop 92», con sede in Catanzaro, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 10 marzo 1992, repertorio n. 71735, registro società n. 6191, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2966/258421;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Co.A.S.S.E.», con sede in Lamezia Terme, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 24 ottobre 1994, repertorio n. 16194, registro società n. 1200, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2222/216031.

Catanzaro, 3 luglio 2000

Il direttore: MACCHIONE

00A10416

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Nuove idee - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Busso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi e i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 aprile 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Nuove idee - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Busso (Campobasso);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministro dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuove idee - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Busso (Campobasso), costituita in data 2 giugno 1992, con atto a rogito del notaio dott. Fiorita Puzone di Trivento (Campobasso), omologato dal tribunale di Campobasso con decreto del 24 giugno 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dr. Mario Selvaggio, con residenza Bonefro (Campobasso), via G. Marconi n. 266, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10402

DECRETO 5 luglio 2000

Scioglimento della società cooperativa «Iris - Trasporti - Società cooperativa a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 aprile 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Iris - Trasporti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Iris - Trasporti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 5 marzo 1982, con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Teresa Di Majo di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 30 marzo 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Salvatore Catuogno, con studio in Portici (Napoli), corso Garibaldi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10404

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Castelletta S.r.l.», in Castelletta di Fabriano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 novembre 1998, eseguiti dalla Confederaziene cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa «Castelletta S.r.l.», con sede in Castelletta di Fabriano (Ancona);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Castelletta S.r.l.» con sede in Castelletta di Fabriano (Ancona), costituita in data 27 agosto 1976 con atto a rogito del notaio dott. Antonino Giacalone di Fabriano (Ancona), omologato dal Tribunale di Ancona con decreto 15 settembre 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Cesare Mingo, con residenza in Roma, via Duccio di Buoninsegna n. 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10410

DECRETO 5 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tor Saccoccia», in Guidonia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1986, con il quale la società cooperativa edilizia «Tor Saccoccia» con sede in Guidonia (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Adalberto Bertucci né è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la ministeriale del 28 luglio 1997 con la quale si chiedevano notizie al commissario liquidatore in merito alla procedura liquidatoria e non avendo avuto risposta in merito;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Nicolino Tamilia, con studio in Roma, piazza Irnerio 67, è nominato commissario liquidatore della società coopèrativa edilizia «Tor Saccoccia», con sede in Guidonia (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 23 aprile 1986, in sostituzione del dott. Adalberto Bertucci, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10411

DECRETO 5 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tor Fiorenza a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1991 con il quale la società cooperativa edilizia «Tor Fiorenza» a r.l., con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Girolamo Vitali ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale inviata al predetto commissario liquidatore, sollecitando notizie in merito all'incarico affidatogli, senza peraltro avere risposta nel merito;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Petrucciani, con residenza in Sacrofano (Roma), via delle Acacie, 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Tor Fiorenza a r.l.», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 agosto 1991, in sostituzione dell'avv. Girolamo Vitali, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10412

DECRETO 5 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Festa Mobile», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544, del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993 con il quale la società cooperativa «La Festa Mobile», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Federica Modesti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale con la quale veniva sollecitata al predetto commissario liquidatore la procedura liquidatoria in atto e considerando il tempo trascorso senza aver avuto notizie in merito;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Paolo Maria Mini, con studio in Roma, via Luigi Bertelli 16, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Festa Mobile», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 22 dicembre 1993, in sostituzione della dott.ssa Federica Modesti, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A10413

DECRETO 7 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «S.C.E.D.T. a r.l.», in Savona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, secondo periodo;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996;

Ritenuta la propria competenza;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, secondo periodo, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore, non risultandovi rapporti patrimoniali da definire. L'odierno provvedimento, valido ed efficace, costituente titolo da iscriversi nel registro delle imprese, sarà revocato, con conseguente riviviscenza della società nello stato di fatto e di diritto *ante quo,* su domanda di chiunque sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante, nella sola ipotesi in cui il credito vantato dalla sciolta cooperativa nei confronti della liquidazione coatta amministrativa del CO.CE:d.L., trovi totale o parziale capienza.

Società cooperativa S.C.E.D.T., con sede in Savona, via Zunini 2/1 - registro imprese n. 5432, B.U.S.C. n. 621/141476.

Savona, 7 luglio 2000

p. *Il direttore reggente:* SAVOIA

00A10414

DECRETO 10 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gestione lavanderia Mottola», in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 3 gennaio 1985 con il quale la sig.ra De Venuto Giacoma veniva nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Gestione lavanderia Mottola», con sede in S. Maria di Catanzaro;

Visto che la stessa, per come risulta dal verbale ispettivo del 25 ottobre 1999, non ha, mai, intrapresa la procedura liquidatoria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative del 16 marzo 2000;

Decreta:

Il rag. Corradini Carlo, nato il 25 settembre 1949 e residente in Soverato, è nominato liquidatore della società cooperativa «Gestione lavanderia Mottola», con sede in Catanzaro, costituita con rogito notaio Teti Antonio in data 16 dicembre 1981, rep. n. 165865, registro imprese n. 2966, in sostituzione della sig.ra De Venuto Giacoma a cui sono stati contestati gli addebbiti dai quali ha avuto origine il presente provvedimento.

Catanzaro, 10 luglio 2000

Il direttore: MACCHIONE

00A10322

DECRETO 10 luglio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 maggio 2000;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Coop. System - Genova;

Culturale Tigullio Bacherontius - S. Margherita Ligure;

Finanziaria Endas Genova - Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 luglio 2000

Il direttore: LEGITIMO

00A10320

DECRETO 11 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S. Mango», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 7 dicembre 1977 con il quale il sig. Perazziello Gaetano veniva nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S. Mango», con sede in Lamezia Terme;

Visto che il tribunale di Lamezia Terme, in data 1° febbraio 1997, nominava, in sostituzione del sig. Perrazziello Gaetano, rinunciatario, per come risulta da un verbale ispettivo del 6 agosto 1981, l'avv. Nedo Corti;

Visto che il legale rappresentante della società di che trattasi, a seguito di rinuncia di quest'ultimo, in data 8 luglio 1998, per come risulta da un verbale ispettivo del 4 dicembre 1998, ha chiesto al tribunale in questione, con esito negativo, lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo liquidatore a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative del 22 febbraio 2000;

Decreta:

Il rag. Travaglio Eugenio, nato il 18 febbraio 1954 e residente in Lamezia Terme, è nominato liquidatore della società cooperativa «S. Mango», con sede in Lamezia Terme, costituita con rogito notaio Notaro Francesco in data 11 maggio 1976, rep. n. 28788, registro società n. 390, in sostituzione dell'avv. Nedo Corti che ha rinunciato all'incarico.

Catanzaro, 11 luglio 2000

Il direttore: MACCHIONE

00A10323

DECRETO 13 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di consumo di Faenza a r.l.», in Faenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle Direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo Ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 12 aprile 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di consumo di Faenza a r.l.», con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. Domenico Chinassi in data 12 marzo 1945 (rep. n. 4978) omologato dal tribunale di Ravenna in data 10 aprile 1945, depositato in cancelleria il 3 maggio 1945, iscritta al registro delle società al n. 1319, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 457/31159, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 13 luglio 2000

Il direttore: CARBONE

00A10321

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 16 marzo 2000.

Adozione del progetto di variante del piano stralcio delle fasce fluviali (art. 17, comma 6-*ter* e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183). (Deliberazione n. 3/2000).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

l'art. 17, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, al comma 6-*ter*, prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

con propria deliberazione n. 26, dell'11 dicembre 1997, ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali», approvato successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 (di seguito denominato PSFF), che ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dal l'asta del Po sino al delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

Visti:

A. Il progetto di variante del Piano stralcio delle fasce fluviali, riguardanti i comuni di: Alba, Barbaresco, Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri e Neive lungo l'asta del fiume Tanaro, e Sezzadio sul fiume Bormida;

B. Le determinazioni del comitato tecnico in data 2 marzo 2000;

Ritenuto , per le valutazioni e le considerazioni contenute nel documento richiamato precedentemente sub lettera A), che costituisce parte integrante e motiva del presente provvedimento, di modificare nel modo seguente il PSFF;

Delibera:

Art. 1.

È adottato l'allegato «Progetto di variante del piano stralcio delle fasce fluviali», di seguito denominato progetto di variante PSFF, costituito dalla relazione e dagli allegati grafici in scala 1:25.000.

Art. 2.

Sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989, le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle tavole in scala 1:25.000 del progetto di variante PSFF, limitatamente alle prescrizioni contenute negli articoli 6, comma 2, lettera *a)* e *b);* 7, comma 2; 9, commi 3 e 4;

15; 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, di cui alle norme di attuazione del PSFF, nonché le modifiche introdotte alle prescrizioni degli articoli 9, comma 4, e 16, commi 1 e 2 dal progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con propria deliberazione n. 1/99, per quanto attiene le modifiche alle perimetrazioni assunte con la presente deliberazione.

Art. 3.

Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989, dalla data in cui i comuni interessati ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 2.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

Art. 4.

I comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, delle norme di attuazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, alla loro pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed a trasmettere alla regione Piemonte la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 18 della più volte richiamata legge n. 183/1989, è data notizia dell'adozione del progetto di variante PSFF nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Art. 6.

Il progetto di variante PSFF e la relativa documentazione sono depositati presso l'Autorità di bacino, nonché presso le sedi della regione Piemonte e delle province di Alessandria e Cuneo territorialmente interessate e saranno ivi disponibili, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato, per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale saranno annotate le richieste di visione e di copia degli atti, mentre le osservazioni sul progetto di variante PSFF potranno essere inoltrate alla regione Piemonte entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di che trattasi.

Art. 8.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 7, la regione Piemonte si esprime sulle osservazioni pervenute e formula un parere sul progetto di variante PSFF.

Art. 9.

La regione Piemonte provvederà a dare immediata comunicazione ai comuni territorialmente interessati dell'avvenuta adozione del progetto di variante PSFF, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi.

Parma, 16 marzo 2000

Il presidente: BORDON

00A10312

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 26 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente statuto dell'istituto universitario orientale pubblicato nel supplemento ordinario n. 206 della *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa alle disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 1, relativo ai nuclei di valutazione interna degli atenei;

Vista, in relazione all'art. 52 dello statuto, la nota del direttore del dipartimento di studi letterari e linguistici dell'occidente, del 16 marzo 2000, protocollo n. 5680 del 29 marzo 2000, con la quale si chiede che venga autorizzata, nuovamente, la sperimentazione dell'articolazione in tre sezioni del D.S.L.L.O. e che conseguenzialmente venga deliberato l'ampliamento della giunta del dipartimento a nove membri;

Vista, in relazione all'art. 66 dello statuto, la circolare del M.U.R.S.T. del 22 dicembre 1999, protocollo n. 7 del 3 gennaio 2000, con la quale si richiama l'attenzione sugli adempimenti delle istituzioni universitarie

in merito alle «Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica», contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare quelli relativi alla composizione e competenze del nucleo di valutazione;

Viste le delibere del senato accademico del 23 marzo 2000, relative alle modifiche dello statuto, rispettivamente degli articoli 52 e 66, con le quali, subordinatamente alla acquisizione del parere favorevole del consiglio di amministrazione, si approvano, all'unanimità, con la prescritta maggioranza, le suindicate modifiche;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 19 aprile 2000, relative alle modifiche dello statuto, rispettivamente degli articoli 52 e 66, con le quali il consiglio, unanime, esprime parere favorevole;

Vista la lettera del rettore dell'I.U.O del 20 aprile 2000, protocollo n. 7254, inviata al M.U.R.S.T., riguardante le modifiche di statuto agli articoli 52 e 66;

Vista la nota del M.U.R.S.T. del 27 maggio 2000, protocollo n. 10182 del 19 giugno 2000, con cui si comunica che non si hanno osservazioni da formulare relativamente alle modifiche di statuto di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 52 del vigente statuto dell'istituto universitario Orientale è integrato dal seguente periodo «o non superiore a nove nei casi di dipartimenti organizzati in sezioni», da inserirsi, a seguire dopo le parole, «non superiore a sette».

Art. 2.

L'art. 66 del vigente statuto dell'istituto universitario Orientale è sostituito dal seguente:

«1. Il nucleo di valutazione di ateneo è nominato dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

2. L'organo ha per obiettivo la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, la verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e della produttività della ricerca e della didattica.

3. Gli ulteriori compiti assegnati al nucleo di valutazione, le relative modalità di espletamento, sono definiti, nel rispetto della legge, nel provvedimento rettorale di costituzione del nucleo medesimo».

Art. 3.

Le presenti modifiche allo statuto dell'istituto universitario Orientale entrano in vigore,secondo le procedure dell'art. 79 del vigente statuto, il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 giugno 2000

Il rettore: AGRIMI

00A10380

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 23 maggio 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 244 - Titolo VIII. — Scuole di specializzazione del settore medico relativo alla Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva:

TABELLA *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari:

all'*Area A* - Propedeutica generale relativa agli obiettivi, dopo la parola «trapianti» sono aggiunte le parole «nonché della utilizzazione dei biomateriali»;

all'*Area B* - Propedeutica clinica, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F18X Radiodiagnostica e radioterapia, F21X Anestesia e rianimazione;

all'*Area C* - Clinica complementare, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16A Ortopedia e traumatologia, F14X Oculistica, M11E Psicologia clinica;

all'*Area E* - Disciplinare metodologie complementari, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari F16B Riabilitazione e terapia fisica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 giugno 2000

Il rettore: CALZONI

00A10382

DECRETO RETTORALE 26 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 22 marzo 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 154, Titolo VII - Facoltà di medicina e chirurgia - corso di laurea in medicina e chirurgia, al punto 5, comma 8 (Piani di studio ed esami) del vigente statuto l'inciso:

«..... Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.» viene sostituito con il seguente:

«..... Non possono essere iscritti all'anno successivo al primo, al secondo, al terzo gli studenti che, alla conclusione della sessione di settembre, abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato. Inoltre, non possono essere iscritti al quinto anno gli studenti che, alla conclusione della sessione di settembre, abbiano più di tre esami di corso integrato in arretrato e non possono essere iscritti al sesto anno gli studenti che, alla conclusione della sessione di settembre, abbiano più di quattro esami di corso integrato in arretrato».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 giugno 2000

Il rettore: CALZONI

00A10383

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'interno riguardante: «Erezione in ente morale della "Fondazione per la lotta alla non autosufficienza - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in Milano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2000).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 71, prima colonna, al penultimo rigo, dove è scritto: «... a rogito del dott. Luigi Augusto Miserocchi ...», leggasi: «... a rogito del dott. Federico Guasti, ...».

00A10459

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo all'avviso del Ministero delle politiche agricole e forestali riguardante: «Frantoi oleari riconosciuti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva. Sistema di pesatura e registrazione delle olive». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 2000).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 39, prima colonna, al rigo ottavo, dove è scritto: «... impianti di triturazione" di cui all'art. 13, commi 1, lettera *b)*, e 2 ...», leggasi: ... impianti di triturazione di cui all'art. 7, commi 1, lettera *b)*, e 2 ...».

00A10458

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto della «Fondazione per lo studio e la ricerca sull'infanzia e l'adolescenza», in Milano.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 14 luglio 2000 alla Fondazione «Fondazione per lo studio e la ricerca sull'infanzia e l'adolescenza» con sede in Milano, è stata riconosciuta la personalità giuridica, con approvazione del relativo statuto.

00A10385

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'associazione «Centro internazionale di studi e di ricerche sull'economia turistica», in Venezia.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 14 luglio 2000 all'Associazione «Centro internazionale di studi e di ricerche sull'economia turistica» con sede in Venezia, presso l'Università degli studi, Dorsoduro n. 3246, è stata riconosciuta la personalità giuridica, con approvazione del relativo statuto.

00A10386

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9389
Yen giapponese	102,26
Dracma greca	337,25
Corona danese	7,4565
Corona svedese	8,4415
Sterlina	0,61980
Corona norvegese	8,1950
Corona ceca	35,590
Lira cipriota	0,57418
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,47
Zloty polacco	4,0274
Tallero sloveno	208,2732
Franco svizzero	1,5531
Dollaro canadese	1,3773
Dollaro australiano	1,5898
Dollaro neozelandese	2,0387
Rand sudafricano	6,5103

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A10528

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «S. Clemente», in Casaprota

Con decreto ministeriale del 21 giugno 2000 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa S. Clemente sono stati prorogati fino al 7 agosto 2000.

00A10245

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinnovo dell'incarico di regolatore governativo per la disponibilità idrica del fiume Mella

IL DIRETTORE GENERALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

All'ing. Massimo Buizza, nato a Brescia il 20 maggio 1953, laureato in ingegneria meccanica - indirizzo impiantistico - presso il Politecnico di Milano e direttore dal 1987 del Consorzio dell'Oglio, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dei lavori pubblici, viene rinnovato l'incarico di regolatore governativo, di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 1997, n. TB/707 e 17 giugno 1998 n. TB/850, con il compito di accertare la disponibilità idrica del fiume Mella, disciplinare l'erogazione tra gli utenti aventi diritto attraverso la razionale gestione delle acque e vigilare su eventuali utenze abusive. In situazione di carenza, anche ciclica, delle disponibilità idriche, il regolatore governativo potrà incidere temporaneamente sulle portate delle singole derivazioni interessate in base ai rispettivi diritti. In ogni caso, nell'affermare il riparto, egli dovrà attenersi al criterio della priorità dei titoli e/o della proporzionalità dei prelievi.

Art. 2.

L'incarico, avente durata annuale, viene affidato al predetto professionista a partire dalle data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento ed è eventualmente rinnovabile qualora le condizioni che hanno motivato la nomina e il presente rinnovo dovessero perdurare e su richiesta degli utenti interessati, fino alla definizione amministrativa delle utenze interessate in fase di rinnovo.

Art. 3.

L'Amministrazione dei lavori pubblici è esclusa, da qualsivoglia responsabilità ed onere, restando questi ultimi a totale ed esclusivo carico degli utenti aventi diritto. L'ingegnere capo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, designato per la provincia di Brescia, è incaricato della esecuzione del presente decreto. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1992, n. 241, si può ricorrere dinanzi al tribunale superiore delle Acque pubbliche, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o da quella di avvenuta notificazione.

00A10387

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 e successive modificazioni e integrazioni ed in applicazione del regolamento relativo alle «modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e, viste le delibere del comitato amministrativo del 22 giugno 2000 e del consiglio di facoltà del 17 maggio 2000 e del 14 giugno 2000, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

F14X «MALATTIE APPARATO VISIVO» posti uno.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato dovrà avere una particolare e continua produzione scientifica nell'ambito delle malattie della retina. Il candidato dovrà dimostrare inoltre un particolare interesse nell'ambito delle applicazioni del laser nelle malattie oculari.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato dovrà avere una lunga esperienza didattica nel campo dell'oftalmologia.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a quindici.

Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i professori di prima fascia inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto del presente avviso, appartenenti ad Università statali o ad Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno aver prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera nonché ogni ulteriore atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa, dovranno essere indirizzati al preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e trasmessi all'Ufficio affari generali, via Olgettina n. 58 - 20132 Milano (direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta) entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* (fax n. 02/26433 803).

Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza nell'Università di provenienza, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo sopra indicato) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945 n. 660.

Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il consiglio di facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli degli aspiranti al trasferimento.

Il consiglio di facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;

c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

Per i fini di cui sopra è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle Università;

b) i servizi prestati nelle Università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

c) altre attività accademiche istituzionali;

d) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;

e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del comitato amministrativo su proposta del consiglio di facoltà e decorre di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico come previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Il decreto rettorale di nomina è notificato a tutti i candidati entro venti giorni dall'emanazione.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazione di cui all'art. 2, della legge n. 15/1968 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e/o art. 4 della legge n. 15/1968 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio affari generali e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa ai fini del trasferimento.

Per quanto non previsto dal presente avviso si applica quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento recante: «modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele che può essere consultato presso l'Ufficio affari generali, via Olgettina n. 58 - 20132 Milano.

00A10384

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 dicembre 1999, concernente: «Certificati di credito del tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2000, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1999).

Nell'elenco allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 44, al numero progressivo 2, intermediario finanziario «Banco di Sardegna», dove è scritto:

PROG. 2 — COD. ABI 01015 — DENOMINAZIONE BANCO DI SARDEGNA

	Ambiti	Intestatario Conto Bancario	Codice Fiscale	Titoli euro	Arrot. Euro	Arrot. lire
1	Nuoro	SOGET	00274230945	324.000	150,84	292

leggasi:

PROG. 2 — COD. ABI 01015 — DENOMINAZIONE BANCO DI SARDEGNA

	Ambiti	Intestatario Conto Bancario	Codice Fiscale	Titoli euro	Arrot. Euro	Arrot. lire
1	Nuoro	SO.G.E.T S.p.A = Società Gestioni Esattorie e Tesorerie S.p.A.	00657270914	324.000	150,84	292

alla pag. 55, al numero progressivo 39, intermediario finanziario «Banca Pop. dell'Adriatico S.p.a.», dove è scritto:

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
39	05748	BANCA POP. DELL'ADRIATICO S.P.A.

	Ambiti	Intestatario Conto Bancario	Codice Fiscale	Titoli euro	Arrot. Euro	Arrot. lire
5	L'AQUILA B	SAGET	00657270914	2.150.000	647,47	1.254

leggasi:

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
39	05748	BANCA POP. DELL'ADRIATICO S.P.A.

	Ambiti	Intestatario Conto Bancario	Codice Fiscale	Titoli euro	Arrot. Euro	Arrot. lire
5	L'AQUILA B	S.A.G.E.T. = Società Abruzzese Gestione Esattorie e Tesorerie	01206260661	2.150.000	647,47	1.254

00A10460

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651175/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 474.000**
Abbonamento semestrale	**L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 7 5 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77